CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Studi

AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI GEOGRAFIA GIUDIZIARIA E SOCIETA' TRA AVVOCATI

INCONTRO CON LE COMPONENTI DELL'AVVOCATURA

ROMA, 13 SETTEMBRE 2013

Dossier di documentazione e analisi n. 7/2013

a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Studi

INDICE

1. Delibera straordinaria del Consiglio Nazionale Forense del 5 settembre 2013 in merito al comunicato stampa del Ministero della Giustizia relativo alla c.d. riforma della geografia giudiziaria e convocazione congiunta con l'OUA della riunione assembleare del 13 settembre p.v. PAG. 1

PARTE I

AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI GEOGRAFIA GIUDIZIARIA

2. Sentenza Corte costituzionale 24 luglio 2013, n. 237 sulla legittimità costituzionale delle disposizioni della legge 14 settembre 2011, n. 148, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156 PAG. 4

3. Parere dell'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense del 19 luglio 2013 in merito alla situazione giuridica degli ordini forensi costituiti presso i circondari di tribunale di prossima soppressione in attuazione della cd. riforma della geografia giudiziaria. PAG. 24

4. Comunicato stampa del Ministero della Giustizia del 5 settembre 2013 "Geografia giudiziaria: autorizzato smaltimento arretrato civile in 8 sedi" PAG. 39

5. Prospetto "ufficioso" dei Tribunali sopprimendi interessati dai decreti ministeriali che autorizzano l'utilizzo dei locali ospitanti la sede soppressa per ospitare i relativi archivi ovvero la trattazione dei procedimenti giurisdizionali pendenti PAG. 40

6. Decreto ministeriale 8 agosto 2013 inviato al Tribunale di Alessandria (Acqui Terme e Tortona), relativo alla procedura di utilizzo degli immobili ex art. 8 del d.lgs. n. 155/2012 PAG. 48

7. Informativa del Ministro della giustizia sulla riorganizzazione delle PAG. 55

circoscrizioni giudiziarie e conseguente discussione (audizione del Ministro della Giustizia presso il Senato della Repubblica l'11 settembre 2013)

8. Circolare Ministero della Giustizia del 12 settembre 2013, avente ad oggetto "Ordini circondariali forensi presso gli Uffici giudiziari soppressi" (*aggiunto in data 13 settembre 2013*) PAG. 58

PARTE II

AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI SOCIETÀ TRA AVVOCATI

9. Circolare n. 18-C-2013 del Consiglio Nazionale Forense recante chiarimenti in materia di società tra avvocati PAG. 62

10. Parere prof. Roberto Mastroianni del 2 settembre 2013 avente ad oggetto la disciplina delle società di avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n 247 PAG. 64

11. Parere del prof. Giampaolo Parodi del 9 settembre 2013 in merito all'applicabilità alle società tra avvocati del d.m. 8.2.2013 n. 34 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183) PAG. 69

12. Testi normativi

a) Art. 10 legge 12 novembre 2011, n. 183 PAG. 79

b) D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 recante Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 PAG. 81

c) Art. 5 legge 31 dicembre 2012, n. 247 PAG. 86

ELENCO DOSSIER PUBBLICATI DALL'UFFICIO STUDI ALL'11 SETTEMBRE 2013 PAG. 88

COMPOSIZIONE UFFICIO STUDI PAG. 91

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

5 settembre 2013

Ill.mi Signori Avvocati

PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI

PRESIDENTE DELLA CASSA FORENSE

PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI
MAGGIORMENTE RICONOSCIUTE IN AMBITO CONGRESSUALE

e, per conoscenza :
PRESIDENTE DELL' O.U.A.

L O R O S E D I

OGGETTO: **Delibera straordinaria in merito al Comunicato stampa del Ministero della Giustizia relativo alla c.d. riforma della geografia giudiziaria e convocazione congiunta con l' OUA della riunione assembleare del 13 settembre p.v. .**

Illustri Presidenti e Cari Amici,

con riguardo al Comunicato stampa pubblicato oggi sul sito del Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale Forense rileva che il testo ignora gli Ordini forensi.

Infatti, i contenuti annunciati di un decreto ministeriale di cui non è stato ancora diffuso il testo, sembrano aver riguardo alla sola "autorizzazione – per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2012, n. 155 – della trattazione dei procedimenti civili ordinari e delle controversie in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria pendenti alla data del 13 settembre 2013 presso un *numero limitato* di sedi soppresse nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria". E fanno riferimento ad una "selezione" delle sedi sulla base di criteri indicati sul documento.

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Nazionale Forense, riunito oggi in seduta amministrativa straordinaria, conferma l'interpretazione del decreto legislativo sopra citato – interpretazione già espressa nel parere dell' Ufficio studi inoltratoVi il 22 luglio scorso – nel senso che, in mancanza di una espressa disposizione di legge concernente la sorte degli Ordini che hanno sede presso i tribunali soppressi, e di una disciplina dei rapporti di cui essi sono titolari, è inverosimile pensare che alla soppressione dei tribunati possa conseguire automaticamente quella degli Ordini forensi.

Il Consiglio ha sostenuto questa tesi in ogni occasione utile e ancora ieri l'ho rappresentata con fermezza agli uffici governativi.

Ne consegue che, secondo il Consiglio Nazionale Forense, tutti gli Ordini oggi esistenti conservano le loro prerogative, dovendo perciò continuare a svolgere i loro compiti istituzionali.

Per discutere insieme di questi temi, unitamente ai parametri e alle società tra avvocati, il Consiglio Nazionale Forense Vi

invita,

in accordo e congiuntamente all' O.U.A., a partecipare alla riunione assembleare che si terrà

venerdì 13 SETTEMBRE 2013, alle ore 10,

presso la propria sede amministrativa in Roma, via del Governo Vecchio, 3.

Tengo, infine, a sottolineare la ferma volontà del Consiglio Nazionale Forense a sostenere gli Ordini forensi in questa vicenda abnorme.

Con l'occasione, porgo cordiali saluti

Avv. Prof. Guido Alpa

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829
www.consiglionazionaleforense.it

PARTE I

AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI GEOGRAFIA GIUDIZIARIA

N. **237**

Sentenza 3 - 24 luglio 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo costituzionale - Interventi in giudizio spiegati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, dall'Ordine degli avvocati di Montepulciano e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino - Ammissibilità.

– Legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.

Processo costituzionale - Interventi in giudizio spiegati dal Consiglio nazionale forense, dal Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori, dall'Unione degli ordini forensi della Sicilia e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia - Soggetti che non sono parte nel giudizi *a quibus* e che non sono titolari di un interesse qualificato - Inammissibilità.

– Legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.

Ordinamento giudiziario - Delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Norma inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 128 del 2011- Asserita carenza dei requisiti di necessità ed urgenza, nonché estraneità all'oggetto del decreto-legge - Asserita violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione - Insussistenza - Norma che, in quanto prevede interventi sulle strutture giudiziarie, non può ritenersi disomogenea rispetto al contenuto del decreto legge - Rispetto del vincolo procedurale della cosiddetta "riserva di Assemblea" - Non fondatezza della questione.

– Legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 2, e in via consequenziale art. 1, commi 3, 4, 5 e 5-*bis*.

– Costituzione, artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma.

Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 - Soppressione del tribunale di Urbino - Violazione del criterio direttivo che stabilisce la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 novembre 2011 - Eccesso di delega legislativa - Illegittimità costituzionale parziale.

– Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1, con l'allegata Tabella A.

– Costituzione, art. 76; legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 2, lettera *a)*.

Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 - Asserita violazione dei criteri della delega legislativa - Insussistenza - Applicazione dei criteri di delega secondo ragionevolezza ed un corretto bilanciamento degli interessi - Non fondatezza delle questioni.

– Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
– Costituzione, artt. 70, 72, primo e quarto comma, 76 e 77; legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, commi 2, lettere *a), b), d) e)* ed *f)*, 3, 5 e 5-*bis*.

Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 - Asserita prevalenza dei principi dell'economicità e dell'efficienza rispetto a quello della solidarietà, nonché incidenza su territori caratterizzati da riserve naturali - Insussistenza - Applicazione dei criteri di delega secondo ragionevolezza ed un corretto bilanciamento degli interessi - Non fondatezza delle questioni.

– Legge 14 settembre 2011, n. 148, artt. 1, commi 2, lettere *a), b), d) e)* ed *f)*, 3, 5 e 5-*bis*; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, artt. 1, 2, 3 e 9; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
– Costituzione, artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 97 e 111, secondo e terzo comma.

Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 - Asserita violazione del principio dell'obbligo di copertura delle spese, ad opera sia della legge di delega sia dei decreti legislativi - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

– Legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
– Costituzione, art. 81.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:*Franco GALLO;

*Giudici :*Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-*bis*, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari); del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), e degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), promossi, nel complesso, dal Tribunale ordinario di Pinerolo con due ordinanze del 16 novembre 2012, dal Tribunale ordinario di Urbino con ordinanza del 21 gennaio 2013, dal Tribunale ordinario di Pinerolo con ordinanza del 19 febbraio 2013, dal Tribunale ordinario di Alba con ordinanza del 22 gennaio 2013, dal Tribunale ordinario di Pinerolo con ordinanze del 14 febbraio e del 19 marzo 2013, dal Tribunale ordinario di Sala Consilina con ordinanza del 20 febbraio 2013, dal Tribunale ordinario di Montepulciano con ordinanza del 21 dicembre 2012 e dal Tribunale ordinario di Sulmona con ordinanza del 13 marzo 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 13, 53, 66, 72, 80, 81, 84, 105, 106 e 107 del registro

ordinanze 2013 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7, 12, 15, 17, 18 e 21, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visti gli atti di costituzione di M.F., di I.F. ed altri, di M.E., di B.D., di D.M.R. ed altro, di C.L., di B.F., di P.P. ed altri, nonché gli atti di intervento del Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori, del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, dell'Ordine degli avvocati di Montepulciano, della Unione degli ordini forensi della Sicilia e del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia, del Consiglio nazionale forense, del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2013 e nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Lorenzo Acquarone per D.M.R. ed altro, Federico Sorrentino per B.D. e M.E., Franco Manassero e Salvatore Walter Pompeo per M.F.,Vittorio Barosio per I.F. ed altri, Daniele Chiezzi e Fabio Andreucci per C.L., Fabrizio Politi per P.P. ed altri e l'avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale ordinario di Pinerolo, con cinque ordinanze di rimessione, rispettivamente iscritte ai numeri 13, 53, 72, 81 e 84 del registro ordinanze 2013, il Tribunale ordinario di Alba, con l'ordinanza iscritta al n. 80 del registro ordinanze 2013, il Tribunale ordinario di Sala Consilina, con l'ordinanza iscritta al n. 105 del registro ordinanze 2013, il Tribunale ordinario di Montepulciano con l'ordinanza iscritta al n. 106 del registro ordinanze 2013, il Tribunale ordinario di Sulmona, con l'ordinanza iscritta al n. 107 del registro ordinanze 2013, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 della Costituzione. Il Tribunale ordinario di Urbino (registro ordinanze n. 66 del 2013) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. Tutti i suddetti giudici rimettenti hanno sollevato, nel complesso, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l'allegata tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Urbino, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona e aventi sede nelle province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3 e 9 del suddetto decreto legislativo n. 155 del 2012, con le allegate tabelle, in riferimento, nel complesso agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere *a), b), d), e), f),* ed ai commi 3, 5 e 5-*bis*, della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione.

In via consequenziale, il Tribunale ordinario di Sulmona ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4, 5 e 5-*bis*, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 Cost. di tutte le ulteriori disposizioni del decreto legislativo n. 155 del 2012, con le allegate tabelle; degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con le allegate tabelle, nell'insieme, e con riguardo alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, prima, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2, 5 e 5-*bis*, della legge n. 148 del 2011 - 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost.

2.- Il Tribunale ordinario di Pinerolo, con ordinanze rispettivamente iscritte al n. 13 e al n. 53 del registro ordinanze 2013, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, per violazione degli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., e dell'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, con l'allegata tabella A, limitatamente alla prevista soppressione del Tribunale ordinario di Pinerolo, per violazione degli artt. 3, 24, 25, primo comma, 76 e 97, primo comma, Cost.

3.- Nelle suddette ordinanze, con argomentazioni analoghe, il rimettente assume la rilevanza delle questioni, atteso che la successiva udienza dei relativi giudizi si sarebbe tenuta dopo l'acquisto di efficacia del d.lgs. n. 155 del 2012, e, dunque, dinanzi al Tribunale ordinario di Torino.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente deduce che l'art.1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, costituirebbe una norma intrusa rispetto all'oggetto del decreto-legge convertito, in ragione dei principi affermati dalla Corte costituzionale, in particolare nelle sentenze n. 22 del 2012, n. 355 del 2010, n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007, che ravvisano nell'art. 77, secondo comma, Cost., il fondamento della necessaria omogeneità del contenuto della legge di conversione.

La norma di delega in esame - si deduce - è stata introdotta per la prima volta nella legge n. 148 del 2001, con la quale all'art. 1, comma 1, veniva convertito il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), così violando sia il citato articolo 77, secondo comma, Cost., sia gli artt. 70 e 72, primo e quarto comma, Cost., non venendo rispettato il procedimento ordinario di approvazione delle leggi.

L'art. 1, con l'allegata tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, limitatamente alla soppressione del Tribunale ordinario di Pinerolo, sarebbe viziato in ragione dell'illegittimità della disposizione di delega, e violerebbe l'art. 76 Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con i criteri ed i principi direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b), d)* ed *e)*, della legge n. 148 del 2011.

La disposta soppressione del Tribunale ordinario di Pinerolo, quarto ufficio giudiziario del Piemonte per popolazione dopo quelli di Torino, Novara, Alessandria, ed il suo accorpamento al Tribunale ordinario di Torino, che assimilerà anche le sezioni distaccate di Susa e di Moncalieri, comporterebbe che l'ufficio giudiziario del capoluogo resti sostanzialmente inalterato e non venga decongestionato, come stabilito dai suddetti principi direttivi.

D'altro canto l'ampliamento delle competenze del Tribunale ordinario di Ivrea che opera su un ambito territoriale ridotto e con minore popolazione, oltre ad avere una minore sopravvenienza, non concorrerebbe al riequilibrio delle competenze tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzata da rilevante differenza di dimensioni.

4.- Il medesimo art. 1 del d.lgs. 155 del 2012 violerebbe altre disposizioni costituzionali.

Il Tribunale assume la lesione dell'art. 3, poiché il diverso trattamento riservato agli utenti del Tribunale ordinario di Pinerolo rispetto a quelli di tribunali analoghi appare arbitrario, non trovando fondamento in alcuna disposizione di legge, ed irrazionale, in quanto non assicura il raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore delegante.

Deduce, quindi, la lesione dell'art. 25 Cost., in quanto vi sarebbe una indebita sottrazione degli utenti della giustizia al loro giudice naturale.

Infine, il giudice *a quo* prospetta la lesione degli artt. 97, primo comma, e 24, Cost., in quanto la violazione dei criteri stabiliti per il migliore funzionamento della giustizia lederebbe il buon andamento dell'amministrazione ed il diritto ad una tutela giudiziaria effettiva.

5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in entrambi i giudizi con atti di analogo contenuto.

Assume la difesa dello Stato che la questione come prospettata in riferimento alle norme denunciate è manifestamente infondata.

Ricorda come la disposizione di delega sia stata introdotta nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione da parte dell'Assemblea del Senato, che il 7 settembre 2011 approvava, a seguito della fiducia posta dal Governo, il maxi emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

Tale *iter*, tuttavia, non violerebbe gli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost. come si rileva dall'esame dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 391 del 1995. Neppure sarebbe ravvisabile la lesione della cosiddetta riserva di assemblea, di cui al quarto comma dell'art. 72 Cost., atteso che il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato sottoposto alla procedura normale di esame ed approvazione, a norma degli artt. 35 del Regolamento del Senato e 96-*bis* del Regolamento della Camera.

Quanto alla denunciata violazione dell'art. 77 Cost., in ragione della mancanza di omogeneità, prospetta l'Avvocatura dello Stato che, nella specie, appare evidente come la riduzione degli uffici giudiziari risponda ad esigenze di razionalizzazione dell'amministrazione della giustizia, con ottimizzazione dei servizi e riduzione dei costi, finalità perseguite dal decreto-legge.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, afferma, altresì, la legittimità dell'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012, per quanto attiene l'inclusione del Tribunale ordinario di Pinerolo tra le sedi soppresse, atteso che, come si rileva, altresì, dalle schede analitiche allegate alla relazione allo schema del decreto legislativo in questione, la discrezionalità nell'adozione di quest'ultimo sarebbe stata correttamente esercitata.

6.- In entrambi i giudizi, con distinti atti aventi analogo contenuto, ha spiegato intervento adesivo il Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori.

Detta associazione non riconosciuta, cui aderiscono numerosi Ordini forensi (tra cui quello di Pinerolo), nel prospettare l'ammissibilità del proprio intervento, ha posto in rilievo, tra l'altro, come, tra i propri scopi associativi, vi sia il mantenimento in essere dei tribunali presso i quali sono istituiti gli ordini forensi associati.

7.- Nel giudizio iscritto al n. 53 del registro ordinanze 2012 si è costituito, con atto depositato il 5 aprile 2013, F.M., parte del giudizio principale, aderendo all'ordinanza di rimessione.

La suddetta parte ha dedotto, altresì, la lesione dell'art. 81 Cost., non essendo stata prevista la copertura finanziaria.

8.- Nel medesimo giudizio ha spiegato intervento, con atto depositato il 5 aprile 2013, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo.

A sostegno della propria legittimazione all'intervento il Consiglio dell'ordine deduce che l'esito della questione di costituzionalità incide direttamente sulla propria costituzione, in quanto legata all'esistenza del tribunale circondariale di riferimento.

Il Consiglio dell'ordine, nell'aderire all'ordinanza di rimessione, impugna anche gli artt. 9 e 5 del d.lgs. n. 155 del 2012, e prospetta la violazione degli ulteriori parametri di cui agli artt. 81 e 108 Cost.

9.- Con ordinanza del 19 febbraio 2013 (registro ordinanze n. 72 del 2013), il Tribunale ordinario di Pinerolo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l'allegata tabella A, 2 e 9 del d.lgs n. 155 del 2012, relativamente alla disposta soppressione del Tribunale medesimo e alla previsione che le udienze successive al 13 settembre 2013 si tengano davanti al Tribunale ordinario di Torino, in riferimento agli artt. 76, 3, 24, 25, primo comma, e 97, secondo comma, Cost.

Ad avviso del rimettente, sussisterebbe il vizio di eccesso di delega, con conseguente disparità di trattamento rispetto alla sede di Ivrea, per la violazione del criterio direttivo della razionalizzazione del servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane - Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo - che deve essere realizzato mediante il decongestionamento del tribunale metropolitano, nel caso di specie Torino, con trasferimento di carichi sugli uffici giudiziari limitrofi della stessa provincia e aumento delle dimensioni di questi.

Il bacino di utenza della provincia di Pinerolo, pari circa alla metà della popolazione della Regione Piemonte, avrebbe imposto, al contrario di come è stato stabilito, di potenziare il suddetto Tribunale e non quello metropolitano di Torino.

La soppressione in questione violerebbe, altresì, l'art. 24 Cost., in quanto una giustizia inefficiente al cui accesso siano frapposti ostacoli darebbe luogo alla mancanza di tutela giurisdizionale, e lederebbe il buon andamento degli uffici giudiziari.

Il giudice *a quo* prospetta, quindi, la violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., in quanto il cittadino sarebbe distolto dal giudice naturale.

Viene, quindi, dedotta la illegittimità del decreto-legge n. 138 del 2011 e dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione n. 148 del 2011, per la violazione, nel complesso, degli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 76 e 77, Cost., prospettando argomentazioni analoghe a quelle esposte nelle ordinanze di rimessione n. 13 e n. 53 del 2013.

La disposta delega sarebbe viziata da irragionevolezza in quanto il risparmio di spesa è perseguito non tenendo conto dei costi diretti ed indiretti derivanti dalla riforma.

Per altro verso, sarebbe leso il principio di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché l'art. 24 Cost., in quanto la concentrazione nei capoluoghi di provincia (art. 1, comma 2, lettera a, della legge di delegazione) fa sì che grandi parti di territorio vengano ad essere sfornite di uffici giudiziari.

Irragionevole sarebbe, altresì, la previsione di mantenere almeno tre tribunali nel distretto (art. 1, comma 2, lettera f, della legge di delegazione), a prescindere dall'estensione del distretto, della Regione, della popolazione e dei carichi di lavoro e delle sopravvenienze, tenuto conto, nella specie, che il Piemonte ha una sola Corte d'appello.

Infine, è prospettata, in relazione a tutte le disposizioni impugnate, la violazione, dell'art. 81 Cost., in ragione della mancata indicazione della copertura dei presumibili costi.

10.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che deduce la manifesta infondatezza della questione prospettando argomentazioni analoghe a quelle dedotte con riguardo alle ordinanze di rimessione n. 13 e n. 53 del 2013.

11.- Si è costituito nel presente giudizio incidentale B.F., parte del giudizio principale, ed è intervenuto il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, prospettando entrambi argomentazioni difensive adesive all'ordinanza di rimessione.

12.- Il Tribunale ordinario di Urbino, con ordinanza del 21 gennaio 2013 (registro ordinanze n. 66 del 2013), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 155 del 2012, in riferimento all'art. 77, secondo comma,

Cost., e dell'art. 1, con la relativa tabella A, del medesimo d.lgs. n. 155 del 2012, limitatamente alla disposta sua soppressione, in riferimento all'art. 76 Cost., con riguardo al criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 148 del 2011.

Per quanto attiene alla prima questione sollevata, il giudice *a quo*, deduce la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., in quanto la riforma prevista con la disposizione di delega non risponderebbe ai presupposti di necessità ed urgenza che legittimano il governo all'esercizio della potestà legislativa ai sensi dell'indicato parametro costituzionale (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 22 del 2012).

Con riguardo alla seconda questione prospettata, il rimettente osserva che il legislatore delegato sarebbe incorso in un eccesso di delega in quanto la città di Urbino, come la città di Pesaro, è Comune capoluogo della Provincia di Pesaro e Urbino, istituita con il regio decreto 22 dicembre 1860, n. 4495, riguardante la nuova circoscrizione territoriale delle Marche, come si rileva anche dallo statuto provinciale approvato con delibera del consiglio provinciale del 31 luglio 1991, n. 172, e, quindi, non doveva essere soppresso in ragione di quanto previsto dal richiamato criterio direttivo.

13.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, assumendo la manifesta infondatezza delle questioni sollevate con argomentazioni analoghe a quelle prospettate con riguardo agli altri giudizi incidentali.

14.- Ha spiegato intervento l'Unione degli ordini forensi della Sicilia e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia.

Preliminarmente, l'Unione prospetta la sussistenza della propria legittimazione processuale in ragione della previsione dell'art. 29, comma 1, lettera *p)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), atteso che la disciplina in esame costituisce materia di interesse comune.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia deduce la sussistenza della propria legittimazione in quanto ente esponenziale dell'interesse collettivo alla conservazione del presidio giudiziario del Tribunale ordinario di Nicosia.

15.- È intervenuto nel giudizio il Consiglio nazionale forense (C.N.F.), prospettando la sussistenza della propria legittimazione ad intervenire sia perché la soppressione del Tribunale ordinario di Urbino e del relativo Consiglio dell'ordine modificherebbe l'ordinamento forense e condizionerebbe la composizione del C.N.F., sia per lo svolgimento del ruolo di raccordo istituzionale fra l'ordinamento forense ed il complesso delle istituzioni nazionali.

Nel merito, il C.N.F. condivide le argomentazioni del giudice *a quo*.

16.- È intervenuto nel giudizio anche il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino che dopo avere sostenuto la propria legittimazione con argomentazioni analoghe a quelle del C.N.F. e del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, aderisce alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione.

17.- Il Tribunale ordinario di Alba, con ordinanza del 22 gennaio 2013 (r.o. n. 80 del 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., nonché dell'art. 1, con l'allegata tabella A, del decreto legislativo n. 155 del 2012, limitatamente alla disposta sua soppressione, per contrasto con l'art. 76 Cost.

Premette il Tribunale di essere stato adito, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile da più dipendenti del Ministero della giustizia, appartenenti al personale in servizio presso il Tribunale ordinario di Alba, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Alba e l'ufficio UNEP del medesimo tribunale, che avevano chiesto in via d'urgenza la sospensione dell'efficacia degli atti aventi ad oggetto la procedura di interpello con la quale il personale amministrativo degli uffici giudiziari soppressi dal suddetto d.lgs. veniva invitato a presentare domanda di trasferimento a posti vacanti nel distretto. Detti atti, in quanto finalizzati a dare esecuzione alla riorganizzazione degli uffici giudiziari disposta dalla legge n. 148 del 2011 e dal conseguente d.lgs. n. 155 del 2012, sarebbero idonei a vulnerare il diritto fatto valere dai ricorrenti alla conservazione del posto di lavoro inteso anche come sua collocazione geografica.

Il Tribunale ordinario di Alba, quindi, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale ed ha sospeso, provvisoriamente, nei confronti dei ricorrenti, l'efficacia degli atti impugnati.

Osserva il rimettente che la disposizione di delega sarebbe viziata, in quanto adottata durante l'*iter* di conversione di un decreto-legge che non conteneva detta norma, così violando il procedimento ordinario di formazione della legge (art. 72, primo e quarto comma, Cost.).

Sarebbe, altresì, leso l'art. 77, secondo comma, Cost., atteso che lo strumento della legge delega è incompatibile con la sussistenza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza e in ragione della eterogeneità delle disposizioni in esame rispetto a quelle originariamente contenute nel decreto-legge (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 22 del 2012).

L'art. 1 citato del decreto legislativo sarebbe viziato per eccesso di delega, così violando l'art. 76 Cost., in quanto la soppressione del Tribunale ordinario di Alba contrasterebbe con le finalità di realizzare risparmi di spesa e incrementi di efficienza di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011.

La norma censurata violerebbe, altresì, i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* ed *e)*, della legge n. 148 del 2011.

18.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo la manifesta infondatezza del ricorso in ragione di prospettazioni difensive analoghe a quelle dedotte con riguardo alle ordinanze di rimessione sopra illustrate.

19.- Si sono costituiti nel giudizio incidentale I.F., V.L., Z.M.G., parti ricorrenti nel giudizio *a quo*, aderendo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale.

20.- Il Tribunale ordinario di Pinerolo, con ordinanza del 14 febbraio 2013 (registro ordinanze n. 81 del 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, limitatamente alla sua soppressione, in riferimento all'art. 76 Cost., per la violazione dei criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b), d)* ed *e)*, ed all'art. 1, comma 3, della legge n. 148 del 2011, nonché in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 97, secondo comma, Cost.

Secondo il rimettente, i suddetti criteri direttivi sarebbero, infatti, finalizzati a razionalizzare il servizio giustizia nelle aree metropolitane - tra le quali rientra la città di Torino - attraverso il decongestionamento del tribunale metropolitano mediante trasferimento dei carichi sugli uffici giudiziari limitrofi. Lo stesso rimettente rileva che, in totale contrasto con gli obiettivi della legge di delegazione ed i criteri ed i principi da essa fissati e sopra richiamati, il decreto legislativo n. 155 del 2012 prevede la soppressione del Tribunale ordinario di Pinerolo, mentre in tutte le altre aree dei tribunali metropolitani (oltre a Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo) gli uffici giudiziari sub-provinciali sono stati mantenuti e, in alcuni casi, anche ampliati.

L'art. 3 Cost. sarebbe violato dal momento che la soppressione del Tribunale ordinario di Pinerolo fa sì che i cittadini residenti nel suo circondario siano sottoposti ad un trattamento diverso rispetto a quello di altri tribunali sub-provinciali che si trovano in aree metropolitane.

Inoltre, il decreto legislativo n. 155 del 2012, includendo il Tribunale ordinario di Pinerolo tra gli uffici giudiziari soppressi, determinerebbe la violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., poiché distoglie i cittadini di tale circondario al proprio giudice naturale, e lederebbe anche il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Infine, sussisterebbe la lesione del diritto di difesa, del cittadino dell'attuale circondario del Tribunale ordinario di Pinerolo, sancito dall'art. 24 Cost., in quanto lo stesso si vedrà costretto a rivolgersi ad un tribunale, i cui livelli di efficienza potrebbero essere inferiori a quelli del Tribunale ordinario di Pinerolo.

Il giudice *a quo* sospetta anche dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 70, 72, commi primo e quarto, 77, secondo comma, e 81 Cost., prospettando argomentazioni analoghe a quelle dedotte nelle già richiamate ordinanze del medesimo tribunale.

La disposizione di delega lederebbe, altresì, gli artt. 3 e 24 Cost., per contrasto con il principio di ragionevolezza e per la violazione del diritto di difesa del cittadino.

21.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che prospetta difese analoghe a quelle proposte negli altri giudizi incidentali sopra richiamati.

22.- È intervenuto nel giudizio il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, prospettando argomentazioni analoghe a quelle proposte negli altri giudizi incidentali sopra richiamati.

23.- Si è costituita la parte del giudizio *a quo*, M.E., aderendo all'ordinanza di rimessione.

24.- Il Tribunale ordinario di Pinerolo, con ordinanza del 19 marzo 2013 (registro ordinanze n. 84 del 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale analoga a quella sollevata con l'ordinanza n. 72 del 2013, impugnando le stesse disposizioni normative e prospettando le medesime argomentazioni.

25.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, prospettando difese analoghe a quelle proposte negli altri giudizi incidentali sopra richiamati.

26.- È intervenuto nel giudizio il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle proposte negli altri giudizi incidentali sopra richiamati.

27.- Si è costituita B.D., parte del giudizio *a quo*, aderendo all'ordinanza di rimessione.

28.- Il Tribunale ordinario di Sala Consilina, con ordinanza del 20 febbraio 2013 (registro ordinanze n. 105 del 2013), ha sollevato questione di legittimità dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., e dell'art. 1, con l'allegata tabella A, del decreto legislativo n. 155 del 2012, nella parte in cui, dispone la soppressione del Tribunale ordinario di Sala Consilina, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 76 e 97, primo comma, Cost.

Come per le ordinanze del Tribunale ordinario di Pinerolo e di quello di Urbino, sussisterebbe la rilevanza della questione in quanto la causa andava rinviata ad udienza successiva a quella di acquisto di efficacia del decreto legislativo n. 155 del 2012 e, quindi, nella nuova sede giudiziaria.

Le deduzioni poste a fondamento dell'impugnazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 sono analoghe a quelle prospettate dalle ordinanze di rimessione sopra richiamate.

Il giudice *a quo*, quindi, censura l'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui ha inserito il Tribunale ordinario di Sala Consilina tra gli uffici soppressi, per la violazione dell'art. 76 Cost., in relazione ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b), d)* ed *e)*, della legge n. 148 del 2011.

Ed infatti, deduce il rimettente che, in particolare, non sarebbe stato seguito, senza peraltro assicurare condizioni di efficienza del servizio giustizia, il criterio della priorità di una riorganizzazione nell'ambito provinciale, dal momento che l'ufficio in questione è soppresso ed accorpato ad altro distretto di Corte d'appello appartenente ad altra Provincia (cioè quella di Potenza), così creandosi una scissione tra giurisdizione amministrativa ed ordinaria circa l'allocazione territoriale dei relativi uffici giudiziari.

Sarebbero violati, inoltre, sia il principio di buon andamento dell'amministrazione, in ragione dei presumibili costi e di quanto realizzato dal Tribunale ordinario di Sala Consilina per l'attuazione del processo civile telematico, sia il diritto alla tutela giudiziaria effettiva.

Infine, il giudice *a quo* deduce, in ordine all'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, la violazione dell'art. 3 Cost., per il diverso trattamento riservato al Tribunale ordinario di Sala Consilina, rispetto agli altri uffici giudiziari, nonché la violazione del principio del giudice naturale.

29.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo la manifesta infondatezza della questione.

30.- Si sono costituite nel presente giudizio incidentale D.M.R. e P.C., parti del processo *a quo*, aderendo alle argomentazioni del giudice rimettente.

31.- Il Tribunale ordinario di Montepulciano, con ordinanza del 21 dicembre 2012 (registro ordinanze n. 106 del 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 24, 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, Cost., nonché, dell'art. 1, con l'allegata tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui ha soppresso il Tribunale ordinario di Montepulciano, sia in riferimento ai vizi della disposizione di delega, sia in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 76 e 97, primo comma, Cost.

Il rimettente assume la violazione sia dell'*iter* ordinario di formazione legislativa (artt. 70 e 72, primo e quarto comma, Cost.), sia del procedimento previsto per la decretazione di urgenza (art. 77, secondo comma, Cost.).

Ad avviso del giudice *a quo*, la legge di delegazione violerebbe, altresì, gli artt. 3 e 24 Cost., non perseguendo, in modo razionale, il risparmio di spesa, e non considerando né, che ampi territori possono trovarsi sprovvisti di uffici giudiziari, né che il mantenere in ciascun distretto di Corte d'appello non meno di tre degli attuali tribunali pone in essere una disparità di trattamento.

Con specifico riguardo alla soppressione del Tribunale ordinario di Montepulciano rileva il rimettente che sussisterebbe, oltre all'illegittimità conseguente ai dedotti vizi della disposizione di delega, la violazione degli artt. 97, 3, 24 e 25, primo comma, Cost.

32.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la manifesta infondatezza della questione, con argomentazioni analoghe a quelle già sopra riportate.

33.- Si è costituita nel giudizio incidentale C.L., parte del giudizio *a quo*, aderendo alle argomentazioni del rimettente e prospettando, altresì, la lesione di ulteriori parametri costituzionali, indicati negli artt. 81, 97, primo comma, e 108 Cost.

34.- Ha spiegato intervento l'Ordine degli avvocati di Montepulciano, prospettando, in primo luogo, la sussistenza della propria legittimazione ad intervenire, con argomentazioni nella sostanza analoghe a quelle prospettate dagli altri Consigli dell'ordine intervenuti.

Nel merito, il Consiglio dell'ordine, aderisce all'ordinanza di rimessione.

35.- Il Tribunale ordinario di Sulmona, con ordinanza del 13 marzo 2013 (registro ordinanze n. 107 del 2013), ha sollevato le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

in via principale, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, nonché, conseguentemente, dei commi 3, 4, 5 e 5-*bis*, della legge n. 148 del 2011, per contrasto con gli artt. 70, 72 primo e quarto comma, 77, secondo

comma, e 81 Cost., nella parte in cui conferiscono al Governo la delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

in via consequenziale, questioni di legittimità costituzionale degli artt.1, 2 e 3, nonché, conseguentemente, degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del d.lgs. n. 155 del 2012, con le allegate tabelle, e degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 156 del 2012, con le allegate tabelle, perché emessi in difetto di delega, in violazione dell'art. 77, primo e secondo comma, Cost.;

in via non consequenziale, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, nonché, per l'effetto degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del d.lgs. n. 155 del 2012, con le allegate tabelle, e degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 156 del 2012, con le allegate tabelle, nella parte in cui sopprimono i tribunali aventi sedi nelle Province dell'Aquila e di Chieti, per violazione della delega (artt. 76 e 77 Cost.), in quanto in contrasto con le disposizioni dell'art. 1, commi 5 e 5-*bis*, della legge n. 148 del 2011, nell'interpretazione conforme agli artt. 3 e 97 Cost.;

in via sempre non consequenziale, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, nonché, per l'effetto degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del d.lgs. n. 155 del 2012, con le allegate tabelle, e degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 156 del 2012, con le allegate tabelle, nella parte in cui sopprimono il Tribunale ordinario di Sulmona e gli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna, perché in contrasto con l'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, nell'interpretazione conforme agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e terzo comma, Cost.

36.- Analogamente a quanto accaduto nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Alba, più lavoratori dipendenti del Ministero della giustizia, inseriti nella pianta organica, rispettivamente, del Tribunale ordinario di Sulmona, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ordinario Sulmona e degli Uffici giudiziari del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna, proponevano ricorso, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., al Tribunale ordinario di Sulmona, impugnando e chiedendo la sospensione di alcuni provvedimenti adottati dall'amministrazione giudiziaria, in ragione della prevista soppressione delle suddette sedi, al fine di riassegnare il personale perdente posto.

Il Tribunale, con decreto inaudita altera parte, sospendeva l'efficacia degli atti impugnati. Tale provvedimento veniva confermato una volta costituitosi il contraddittorio.

Proposto reclamo dal Ministero della giustizia, il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge n. 148 del 2011, del d.lgs. n. 155 del 2012 e del d.lgs. n. 156 del 2012.

Il Tribunale ordinario di Sulmona, come già il Tribunale ordinario di Alba, rileva l'idoneità degli atti impugnati a produrre immediati e irreparabili pregiudizi nella sfera di interessi primari dei lavoratori.

Afferma, infatti, il rimettente che costituisce limite alla discrezionalità del legislatore, in ragione del principio di ragionevolezza, la necessità di assicurare comunque l'accessibilità del presidio giudiziario, circostanza nella specie non adeguatamente considerata, tenuto conto della situazione infrastrutturale, della specificità territoriale, delle distanze e delle altitudini del territorio, anche al fine di evitare disparità di trattamento e non sottrarre i cittadini al loro giudice naturale.

Anche l'art. 2 Cost. sarebbe leso, in quanto viene attribuita prevalenza al risparmio e all'efficienza rispetto al principio di solidarietà.

Peraltro, data la presenza nel territorio del Tribunale ordinario di Sulmona di un'importante struttura penitenziaria, la censurata soppressione della sede giudiziaria violerebbe altresì i principi di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., sia con riguardo al risparmio di spesa, sia in relazione alla situazione delle persone detenute in riferimento ai principi di cui al citato art. 27, terzo comma, e agli artt. 2 e 3, Cost.

La mancata considerazione, nella ricognizione delle specificità rilevanti, della suddetta popolazione carceraria, avrebbe fatto trascurare i possibili risparmi di spesa legati a tutti gli adempimenti processuali espletabili negli uffici soppressi.

Altra specificità di cui non si è tenuto conto, così violando l'art. 9, secondo comma, Cost., sarebbe costituita dalla presenza all'interno del circondario di Sulmona di tre parchi naturali e di altre riserve naturali, rispetto ai quali assume rilievo la presenza degli Uffici giudiziari del Tribunale di Sulmona e della relativa Procura della Repubblica, nonché dell'Ufficio del giudice di pace di Castel di Sangro, al fine del contrasto dei reati ambientali sul territorio.

In particolare, il Tribunale sospetta di illegittimità costituzionale gli artt. 1, 2, 3, 11, comma 3, del d.lgs. n. 155 del 2012, con le allegate tabelle, nella parte in cui prevedono la soppressione dei tribunali delle Province dell'Aquila e di Chieti, per violazione dell'art. 76 Cost. in riferimento all'art. 1, comma 5-*bis*, della legge n. 148 del 2011, che stabilisce in tre anni il termine per l'esercizio della delega nei suddetti ambiti territoriali, termine che assume rilievo anche rispetto alla previsione di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 148 del 2011.

Con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, le censure esposte, nella sostanza, introducono le medesime argomentazioni già formulate nelle ordinanze di rimessione sopra richiamate nel dedurre la violazione delle disposizioni costituzionali sul procedimento di approvazione della conversione in legge del decreto-legge e su quello di approvazione della legge di delegazione. Peraltro, la norma di delega, destinata a produrre nuove spese, si contrapporrebbe al decreto-legge, volto ad effettuare un risparmio di spesa.

Infine, sono sospettati di illegittimità costituzionale l'art. 1, secondo comma, lettera *q)*, della legge n. 148 del 2011 e l'art. 10 del d.lgs. n. 155 del 2012, per la violazione dell'art. 81 Cost. Tali disposizioni, infatti, non darebbero conto né delle spese derivanti dalla piena attuazione del provvedimento normativo, né della copertura per farvi fronte.

37.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con argomentazioni analoghe a quelle prospettate negli altri giudizi incidentali, che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.

38.- Si sono costituiti P.P. ed altri, ricorrenti nel giudizio principale, aderendo all'ordinanza di rimessione, con argomentazioni che ripercorrono l'*iter* motivazionale dell'ordinanza stessa.

39.- In prossimità dell'udienza e della camera di consiglio, sono state depositate più memorie.

40.- L'Ordine degli avvocati di Urbino (registro ordinanze n. 66 del 2013) ribadisce la propria legittimazione ad intervenire nel giudizio incidentale e, nel merito, conferma le argomentazioni già svolte a sostegno dell'ordinanza di rimessione.

Anche il Consiglio nazionale forense ha depositato memoria. Quanto alla propria specifica posizione processuale, il C.N.F. ricorda che l'Ordine forense è un ente complesso, formato da più enti, gli ordini circondariali ed il C.N.F., che ne rappresenta la forma unitaria.

Nel merito, il C.N.F. ribadisce le argomentazioni già svolte.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo (registro ordinanze n. 72, n. 81 e n. 84 del 2013) ha depositato memorie, con le quali ribadisce le difese svolte.

Le parti private dei giudizi iscritti ai numeri 72, 80, 81, 84 del registro ordinanze 2013 hanno depositato memorie, con le quali ripercorrono le deduzioni difensive già esposte con l'atto di costituzione.

Il Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori ha depositato memoria con la quale, in via preliminare, ribadisce la propria legittimazione ad intervenire.

Considerato in diritto

1.- I Tribunali ordinari di Pinerolo, di Alba, di Sala Consilina, di Montepulciano e di Sulmona, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 della Costituzione. Il Tribunale ordinario di Urbino (registro ordinanze n. 66 del 2013) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost.

Tutti i suddetti giudici rimettenti hanno sollevato, nel complesso, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l'allegata tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei medesimi Tribunali ordinari di Pinerolo, Urbino, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona e aventi sede nelle province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3 e 9 del suddetto decreto legislativo n. 155 del 2012, con le allegate tabelle, in riferimento, nel complesso agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere *a), b), d), e), f)*, ed ai commi 3, 5 e 5-*bis*, della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Il Tribunale ordinario di Sulmona ha, altresì, sospettato di illegittimità costituzionale, in via consequenziale, l'art. 1, commi 3, 4, 5 e 5-*bis*, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 Cost.; tutte le ulteriori disposizioni del decreto legislativo n. 155 del 2012, con le allegate tabelle, e gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con le allegate

tabelle, nell'insieme, e con riguardo alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2, 5 e 5-*bis*, della legge n. 148 del 2011 - ,77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost.

2.- Le dieci ordinanze di rimessione pongono questioni identiche, o tra loro strettamente connesse, in relazione alla normativa censurata.

Ed infatti, i giudici rimettenti denunciano l'illegittima soppressione dei diversi uffici giudiziari, ravvisando la violazione di più parametri costituzionali ad opera sia della disposizione di delega contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, sia dei decreti legislativi che vi hanno dato attuazione.

I giudizi, pertanto, vanno riuniti per essere congiuntamente esaminati e decisi con unica pronuncia.

3.- In via preliminare, deve essere esaminata l'ammissibilità degli interventi proposti.

Nei giudizi iscritti ai numeri 13 e 53 del registro ordinanze 2013 (Tribunale ordinario di Pinerolo) ha spiegato intervento il Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori.

Nei giudizi iscritti ai numeri 53, 72, 81 e 84 del registro ordinanze 2013 è intervenuto il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo.

Nel giudizio iscritto al n. 66 del registro ordinanze 2013 sono intervenuti l'Unione degli ordini forensi della Sicilia e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia, il Consiglio nazionale forense (C.N.F.) e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino.

Nel giudizio iscritto al n. 106 del registro ordinanze 2013 è intervenuto l'Ordine degli avvocati di Montepulciano.

4.- Questi soggetti non sono parti nei giudizi a quibus e quindi, secondo la giurisprudenza costituzionale, il loro intervento potrebbe essere ammesso solo in presenza di un interesse qualificato riferibile in via immediata al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio *a quo* (*ex multis*, sentenza n. 272 del 2012), ovvero quando siano lese le loro prerogative.

Alla stregua di tali criteri, la legittimazione ad intervenire deve essere riconosciuta al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, all'Ordine degli avvocati di Montepulciano e al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino; mentre non sussiste in capo al Consiglio nazionale forense, al Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori, all'Unione degli ordini forensi della Sicilia e al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia.

5.- È opportuno richiamare in proposito alcuni profili della disciplina dell'Ordine forense circondariale, come delineata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), in vigore alla data di deposito degli atti di intervento.

Alla stregua di tale legge, l'Ordine forense si articola negli Ordini circondariali e nel Consiglio nazionale forense. Entrambi sono enti pubblici non economici a carattere associativo, istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

Presso ciascun tribunale è costituito l'Ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'Ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

Gli Ordini degli avvocati di Pinerolo, di Urbino e di Montepulciano, pertanto, hanno un interesse differenziato e qualificato ad intervenire nei presenti giudizi incidentali, poiché alla presenza del tribunale nel circondario é connessa la istituzione degli stessi, e non vi è dubbio, dunque, che sussista una lesione delle loro prerogative.

Analoga legittimazione non può ravvisarsi in capo all'Ordine degli avvocati di Nicosia, in quanto le attribuzioni dello stesso esulano dal circondario del Tribunale ordinario di Urbino.

Non sussiste la legittimazione ad intervenire del Consiglio nazionale forense, in quanto non sono incise le attribuzioni dello stesso e non ne sono messe in gioco le prerogative istituzionali.

Né un interesse differenziato e qualificato è ravvisabile in capo all'associazione Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori e all'Unione degli ordini forensi della Sicilia.

6.- Prima di passare all'esame del merito delle questioni, occorre rilevare che la parte costituitasi nel giudizio n. 53 del registro ordinanze 2013 e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, nell'aderire all'ordinanza di rimessione, hanno impugnato ulteriori disposizioni e hanno invocato ulteriori parametri costituzionali. Tali disposizioni e profili non possono essere esaminati.

Per costante orientamento di questa Corte, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle sole norme e parametri indicati, pur se implicitamente, nell'ordinanza di rimessione e non possono essere presi in

considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti - e a maggior ragione dagli intervenienti -, tanto se siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice *a quo*, quanto se siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza (ordinanza n. 298 del 2011).

7.- Le censure prospettate con le ordinanze di rimessione possono essere riunite, ai fini del loro esame, in tre gruppi.

Un primo gruppo investe l'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 e, in via consequenziale, i commi 3, 4, 5 e 5-*bis*, del medesimo art. 1, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, Cost.

Con tali disposizioni di legge ordinaria, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati.

In queste censure viene menzionato anche il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), ma in realtà l'atto non è oggetto di impugnazione, atteso che è richiamato solo a sostegno della illegittimità della disposizione di delega contenuta nella legge di conversione.

Un secondo gruppo di censure riguarda sia il d.lgs. n. 155 del 2012, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., sia gli artt. 1, con l'allegata tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Urbino, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona e di quelli aventi sede nelle province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3 e 9 del medesimo decreto legislativo, con le allegate tabelle, in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 76 - per violazione dei criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere *a), b), d), e), f),* e dei commi 3, 5 e 5-*bis*, della legge n. 148 del 2011 -, 77, Cost.

Il Tribunale ordinario di Sulmona, in particolare, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 155 del 2012 con le allegate tabelle, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con le allegate tabelle, nell'insieme, e con riguardo alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2, 5 e 5-*bis*, della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost.

Un terzo gruppo di censure, infine, attiene nel complesso alla violazione, ad opera delle disposizioni impugnate, degli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost.

8.- Quanto al primo gruppo di censure, ad avviso dei rimettenti, l'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale (in particolare, nella sentenza n. 22 del 2012), sarebbe una norma intrusa rispetto all'oggetto del decreto-legge convertito, priva dei requisiti di necessità ed urgenza ed estranea alla materia del decreto-legge. La norma di delega è stata infatti introdotta dalla legge di conversione, così violando - in tesi - sia l'art. 77, secondo comma, Cost., sia gli artt. 70 e 72, primo e quarto comma, Cost.

Inoltre, la disposizione sarebbe stata approvata con il procedimento previsto per la legge di conversione di un decreto-legge e non con la procedura ordinaria; e ciò in violazione dell'art. 72, quarto comma, Cost.

9.- La questione non è fondata.

9.1.- Questa Corte con la sentenza n. 63 del 1998, nell'esaminare disposizioni di delega inserite nella legge di conversione di un decreto-legge, ha osservato che gli articoli contenenti la delega legislativa «sono disposizioni del tutto autonome rispetto al decreto-legge e alla sua conversione, essendo stati introdotti, come norma aggiuntiva, alla legge di conversione nel corso dell'esame dello stesso disegno di legge; né poteva essere altrimenti, posto che l'atto di conferimento al Governo di delega legislativa può avvenire solo con legge».

In tal caso, secondo la stessa sentenza «in realtà, la legge [...] ha un duplice contenuto con diversa natura ed autonomia: l'uno [...] di conversione del decreto-legge "con le modificazioni riportate in allegato alla legge", adottato in base alla previsione dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione; l'altro [...], di legge di delega ai sensi dell'art. 76 della Costituzione».

Si deve dunque ritenere che il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, possa esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, peraltro con il limite - precisato dalla giurisprudenza successiva - dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo (sentenza n. 22 del 2012).

Si evidenzia in tal modo il diverso connotarsi della legge, quale ordinaria fonte di conversione del decreto-legge, da un lato, e, dall'altro, quale autonomo fondamento di disposizioni assunte dal Parlamento, distinte da quelle dell'originario decreto-legge anche quanto all'efficacia temporale. Dunque, la disposizione di delega introdotta nell'ordinamento con la legge di conversione, costituendo una statuizione distinta dal decreto-legge, deve essere ricondotta direttamente alla potestà legislativa del Parlamento.

9.2.- Quanto ai requisiti della norma così aggiunta la sua autonomia, come fin qui delineata, comporta che non si possa richiedere che anche essa possieda i caratteri della necessità e dell'urgenza.

La Corte - sia pure nel diverso caso dell'emendamento apportato nel corpo del decreto-legge - nella sentenza n. 22 del 2012, nel sottolineare il legame esistente fra decretazione d'urgenza e potere di conversione, afferma che «se tale legame viene interrotto, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari [...]».

Il principio è affermato con riguardo al caso di norme eterogenee modificative del decreto-legge, ma è a maggior ragione valido nel caso in esame.

9.3.- Nella stessa sentenza n. 22 del 2012, peraltro, si afferma che l'omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico operato dal Governo e controllato dal Parlamento, deve essere osservata anche dalla legge di conversione e che in mancanza si verificherebbe un «uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge». E il principio è recepito dall'art. 96-*bis*, comma 7, del Regolamento della Camera dei deputati, che dispone: «il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge».

Anche l'introduzione, nella legge di conversione, di una disposizione di delega, dunque, deve essere coerente con la necessaria omogeneità della normativa di urgenza.

9.4.- Così precisati termini dello scrutinio di costituzionalità al quale è chiamata questa Corte in relazione ai parametri invocati, occorre rilevare che la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 - contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado - non altera l'omogeneità del decreto-legge oggetto di conversione.

Ed infatti, il d.l. n. 138 del 2011 ha modificato alcune disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l'art. 10 (la cui rubrica reca «Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica»), ricompreso con l'art. 9 nel Capo II, recante «Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche».

A sua volta, la delega conferita è diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nonché al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 del d.l. n. 98 del 2011; e va anche rilevato che sia nel d.l. n. 138 del 2011, che nel richiamato art. 9, i tagli di spesa sono ottenuti anche mediante interventi di tipo strutturale, pur se limitati agli organismi propriamente amministrativi.

Concludendo sul punto, la disposizione in esame, in quanto prevede interventi sulle strutture giudiziarie, non può ritenersi disomogenea rispetto al contenuto del decreto-legge.

9.5.- L'ulteriore profilo di censura, relativo alla violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione, e prospettato anche in considerazione della sua approvazione con il voto di fiducia su un maxi-emendamento, non è fondato.

Premesso, infatti, che il riconoscimento, da parte di questa Corte, dell'ammissibilità del conferimento di una delega con la legge di conversione presuppone che non vi sia una incompatibilità di principio fra le due rispettive procedure, occorre verificare se nella specie siano stati rispettati i vincoli posti per la legge di delega dal quarto comma dell'art. 72 Cost.

Ebbene tali vincoli, consistenti nella necessità di esame in sede referente e nella cosiddetta "riserva di Assemblea", risultano puntualmente rispettati.

Si deve al riguardo ricordare come già con la sentenza n. 9 del 1959 la Corte si sia dichiarata competente a giudicare in ordine al rispetto delle norme costituzionali sul procedimento legislativo, ma non anche sulle previsioni dei Regolamenti della Camera e del Senato, poiché, come affermato nella sentenza n. 78 del 1984, la Costituzione garantisce l'autonomia normativa di entrambi i rami del Parlamento e la peculiarità e la dimensione di tale autonomia.

Orbene, il Regolamento del Senato pone sullo stesso piano i disegni di legge di delegazione legislativa e quelli di conversione di decreti-legge, stabilendo (art. 35) che in entrambi i casi sono obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell'Assemblea, ed escludendo (art. 36) l'assegnazione in sede redigente alle commissioni permanenti.

Analogamente, l'art. 96-*bis* del Regolamento della Camera prevede che il Presidente della Camera assegni i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle commissioni competenti, in sede referente.

Nel caso in esame, pertanto, il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile dalla disciplina regolamentare relativa all'approvazione dei disegni di legge di conversione, conduce ad escludere che si sia configurata la lesione delle norme procedurali fissate nell'art. 72 Cost., poiché risultano salvaguardati sia l'esame in sede referente sia l'approvazione in aula, come richiesto per i disegni di legge di delegazione legislativa.

Gli ulteriori profili procedimentali censurati riguardano la violazione dell'art. 72 Cost., perché a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo unico della legge di conversione, la norma impugnata sarebbe stata approvata dalle Camere senza una specifica discussione e votazione «articolo per articolo». Al riguardo si è già chiarito nella sentenza n. 391 del 1995 che, ponendo la fiducia, la procedura seguita, nel rispetto delle previsioni regolamentari, comporti che la discussione e la votazione si vengano a concentrare - ai sensi dell'art. 116, comma 2, del Regolamento della Camera - sull'articolo unico del disegno di conversione, soddisfacendo il tal modo il disposto della norma costituzionale.

9.6.- Per le stesse ragioni fin qui esposte, anche le questioni sollevate in via consequenziale, dal Tribunale ordinario di Sulmona, dell'art, 1, commi 3, 4, 5 e 5-*bis*, della legge n. 148 del 2011 non sono fondate.

10.- Con il secondo gruppo di questioni, tutte le ordinanze di rimessione (r.o. nn. 13, 53, 66, 72, 80, 81, 84, 105, 106 e 107), censurano, nell'insieme, gli artt. 1, 2, 3 e 9 del d.lgs. n. 155 del 2012, in riferimento all'art. 76 Cost., per la violazione, nel complesso, dei criteri di cui agli artt. 1, comma 2, in particolare delle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, ed *f)*, dei commi 3, 5 e 5-*bis*, della legge di delegazione n. 148 del 2011, nonché agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., per l'illegittimità della disposizione di delega.

L'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012 prevede la soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto legislativo.

L'art. 2 del d.lgs. n. 155 del 2012 stabilisce conseguenti modifiche ad alcune disposizioni e tabelle del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

L'art. 3 del d.lgs. n. 155 del 2012 modifica la tabella relativa agli Uffici di sorveglianza.

L'art. 9 del d.lgs. n. 155 del 2012 detta le disposizioni transitorie.

Il Tribunale ordinario di Sulmona estende le censure (in via consequenziale) alle ulteriori disposizioni del d.lgs. n. 155 del 2012 e agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 del d.lgs. n. 156 del 2012 (relativo agli uffici dei giudici di pace).

Occorre aggiungere che l'impugnazione dell'art. 1 e della relativa tabella A del d.lgs. n. 155 del 2012, con riguardo ai tribunali, investe automaticamente la soppressione delle relative Procure della Repubblica, senza che occorra farne menzione, atteso che, nel sistema dell'ordinamento giudiziario, la Procura della Repubblica è istituita presso il tribunale.

Il petitum deve essere pertanto individuato nell'impugnazione dell'art. 1 e della relativa tabella A, limitatamente alla prevista soppressione dei tribunali, in quanto la sorte della Procura della Repubblica è collegata a quella del relativo tribunale.

10.1.- I criteri di delega indicati nell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2012, che, in particolare, si assumono violati sono i seguenti:

art. 1, comma, 2, lettera *a)*: ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, salvo la permanenza del tribunale ordinario nei circondari dei comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

art. 1, comma 2, lettera *b)*: ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

art. 1, comma 2, lettera *d)*: procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera *b)*;

art. 1, comma 2, lettera *e)*: assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

art. 1, comma 2, lettera *f)*: garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica.

Le ulteriori disposizioni della legge n. 148 del 2011, rispetto alle quali è ravvisata l'illegittimità del decreto legislativo, prevedono:

art. 1, comma 3: necessità del coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

art. 1, comma 5: il termine di due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi;

art. 1, comma 5-*bis*: un diverso più ampio termine per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle Province dell'Aquila e di Chieti (tre anni).

Il solo Tribunale ordinario di Urbino prospetta un contrasto diretto con la previsione contenuta nella legge delega volta al mantenimento dei tribunali siti nei capoluoghi di provincia, atteso che Urbino è uno dei due capoluoghi della provincia di Pesaro e Urbino.

10.2.- In particolare, i giudici a quibus, con riguardo all'eccesso di delega, prospettano quanto segue.

La soppressione del Tribunale ordinario di Pinerolo, con il conseguente accorpamento al Tribunale ordinario di Torino, viene censurata in quanto l'ufficio giudiziario del capoluogo resterebbe sostanzialmente inalterato in violazione del criterio di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011. Al fine di perseguire il decongestionamento del Tribunale metropolitano di Torino, invece, il Governo avrebbe dovuto mantenere quello di Pinerolo e aumentarne il bacino di utenza.

La soppressione non sarebbe conforme nemmeno agli altri criteri enunciati dall'art. l, lettera *b)*, della delega, ovvero i carichi di lavoro, l'indice delle sopravvenienze e la specificità territoriale dei bacini di utenza. Sarebbe inoltre contrario anche al criterio di cui alla sopra citata lettera *e)* il mantenimento, nella provincia di Torino, di soli due tribunali, con rilevanti differenze in ordine al bacino di utenza, anche perché non realizzerebbe il riequilibro delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale, caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni.

Il Tribunale ordinario di Alba osserva che l'Ufficio, per l'incremento di efficienza, era stato inserito nell'elenco dei tribunali virtuosi redatto dal Ministero della giustizia, ai sensi del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

La norma censurata contrasterebbe anche con i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* ed *e)*, della legge n. 148 del 2011, atteso che il circondario comprende un ampio territorio caratterizzato da un'elevata densità abitativa, tant'è che per bacino di utenza esso risulta il primo tribunale nella provincia di Cuneo e il quarto su diciassette tribunali del distretto della Corte d'appello di Torino.

Sarebbe poi dubbio il rispetto del criterio fissato dalla lettera *e)*, che ha imposto, quale prioritaria linea di intervento, di riequilibrare le competenze tra uffici limitrofi della stessa area provinciale. La vastità del territorio provinciale avrebbe potuto giustificare, infatti, il mantenimento in funzione quantomeno dei due tribunali ordinari di maggiori dimensioni (ovvero quelli di Cuneo e di Alba), che già oggi risultano essere sostanzialmente equiparabili in relazione agli altri parametri.

Il Tribunale ordinario di Urbino rileva che il legislatore delegato sarebbe incorso in un eccesso di delega, in quanto la città è comune capoluogo della Provincia di Pesaro e Urbino, istituita con il regio decreto n. 4495 del 22 dicembre 1860, riguardante la nuova circoscrizione territoriale delle Marche, insieme a Pesaro.

Il Tribunale ordinario di Sala Consilina espone che, in particolare, non sarebbe stato seguito il criterio (lettera *e)* della priorità di riorganizzazione nell'ambito provinciale, dal momento che l'Ufficio soppresso è stato accorpato al Tribunale ordinario di Lagonegro, che fa parte di un altro distretto di Corte d'appello e appartiene ad altra Provincia, così creandosi una scissione tra esercizio della giurisdizione amministrativa e di quella ordinaria, circa l'allocazione territoriale dei relativi uffici giudiziari. Comunque, l'accorpamento (atteso l'organico di undici giudici del Tribunale ordinario di Sala Consilina e quello di otto giudici del Tribunale ordinario di Lagonegro) sarebbe inidoneo ad assicurare condizioni di efficienza del servizio giustizia.

Il Tribunale rileva inoltre, di aver dato attuazione all'informatizzazione giudiziaria e di aver attivato il processo civile telematico, mentre il Tribunale di Lagonegro non rientrerebbe tra le strutture giudiziarie presso cui attivare il processo telematico.

Il Tribunale ordinario di Montepulciano assume che la scelta di concentrare il riordino degli uffici giudiziari sulle città capoluogo di provincia (art. 1, lettera *a)* trascura di considerare che esse non assicurano la necessaria centralità

rispetto al territorio di riferimento e che ciò accentua il rischio che grandi territori possano trovarsi sprovvisti di uffici giudiziari.

Ugualmente censurabili sarebbero le conseguenze prodotte dall'applicazione del criterio di cui all'art. 1, lettera *f)*, il quale, nel prevedere che, a prescindere dall'estensione delle regioni e dalla consistenza della relativa popolazione, siano mantenuti in ciascun distretto di Corte d'appello non meno di tre degli attuali tribunali, porrebbe in essere una disparità di trattamento, ledendo i principi di eguaglianza e proporzionalità; il criterio direttivo sarebbe anche in contrasto con altri principi contenuti nella delega e in particolare con quello che impone l'utilizzo di criteri oggettivi ed omogenei.

Il Tribunale ordinario di Sulmona pone in rilievo come distanze e altitudini del territorio, una volta divenuta efficace la prevista soppressione, possano incidere sull'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto di difesa, mentre nel distretto di Corte d'appello di Campobasso di minore estensione, minore popolazione, con minori distanze, è prevista la conservazione di tutti i tre tribunali. La distribuzione degli uffici giudiziari, quindi, sarebbe in contrasto con i principi di razionalità e buon andamento dell'amministrazione, né il Governo si è preoccupato in primo luogo di individuare i tribunali indispensabili alla salvaguardia dei diritti intangibili e poi fare applicazione dei criteri restanti.

La soppressione dei tribunali violerebbe anche il criterio di cui alla lettera *e)*, della norma di delega, che si esprime nel senso di un riequilibrio delle competenze territoriali demografiche e funzionali tra uffici limitrofi, non potendosi escludere che tale disposizione consentisse un riequilibrio implicante il superamento del confine provinciale, estendendo il territorio del Tribunale ordinario di Sulmona ai naturali confini geografici e di area di servizio della Conca di Sulmona.

La soppressione dei Tribunali ordinari delle Province dell'Aquila e di Chieti sarebbe stata disposta, inoltre, nonostante la previsione del citato comma 5-*bis*, che dà luogo ad un differimento della delega: per i territori in questione avrebbe dovuto essere adottato un autonomo decreto legislativo, con diversa decorrenza.

10.3.- La questione sollevata dal Tribunale ordinario di Urbino è fondata.

La norma impugnata, nello stabilire la soppressione di tale tribunale, ha violato il criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, che stabilisce la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 novembre 2011. Tale è la condizione del Tribunale e il contrasto non può essere superato in via interpretativa, come erroneamente prospettato nella scheda tecnica allegata alla relazione allo schema del decreto legislativo n. 155 del 2012, atteso il chiaro tenore inderogabile della delega.

10.4.- Le questioni sollevate dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Montepulciano, Sala Consilina e Sulmona non sono fondate.

10.4.1.- Va premesso che le disposizioni contenute nella legge delega concorrono a formare, quali norme interposte, il parametro di costituzionalità dei decreti legislativi delegati.

E in proposito la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 134 del 2013) ha affermato che il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo complessivo, poiché soltanto l'identificazione della sua *ratio* consente di verificare se la norma delegata sia con essa coerente.

Si è ritenuto anche che il legislatore abbia margini di discrezionalità nell'attuazione della delega, sempre che, appunto, ne rispetti la *ratio* e che si inserisca in modo coerente nel relativo quadro normativo, con la conseguenza che rientra nei suoi poteri fare delle scelte fra i possibili modi di realizzare l'obiettivo indicato nella legge di delegazione, scelte di cui peraltro occorre verificare la ragionevolezza (sentenza n. 119 del 2012).

10.4.2.- Tanto premesso, nel caso in esame si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza; valutazione che ha richiesto lo svolgimento di un'articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il decreto legislativo n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate - le quali, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri -, nonché dai diversi pareri e relazioni sottoposti all'attenzione del Governo e delle Camere, e richiamati nelle ordinanze di rimessione.

Quanto al d.lgs. n. 156 del 2012, anch'esso, per conseguire l'obiettivo di una razionalizzazione nella distribuzione degli uffici del giudice di pace, si è avvalso di un'analisi caratterizzata, da un lato, dall'individuazione della capacità di smaltimento effettivo e, dall'altro, dall'individuazione dei carichi di lavoro del singolo ufficio.

10.4.3.- In concreto, i criteri di delega prevedono, oltre a una linea di intervento di riequilibrio (art. 1, comma 2, lettera e, della legge n. 148 del 2011):

la riduzione degli uffici con il solo vincolo di mantenere quelli posti nei capoluoghi di provincia;

la possibilità di attribuire porzioni di territori a circondari limitrofi, senza vincoli quanto al distretto di Corte d'appello o al territorio regionale o provinciale;

una generale razionalizzazione del servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane, senza vincoli alla accorpabilità di uffici giudiziari ai tribunali metropolitani;

la conservazione di non meno di tre tribunali in ogni distretto di Corte d'appello, indipendentemente dal numero dei distretti di Corte d'appello nella regione o dalla consistenza territoriale del distretto.

10.4.4.- Alla stregua di tale quadro di riferimento per l'esercizio della delega, non si ravvisa violazione da parte dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 dei relativi criteri né si evidenzia una irragionevolezza della loro applicazione.

A tal fine è opportuno illustrare il percorso con il quale sono stati attuati i criteri in questione.

Nella relazione, anzitutto, si dà atto che i principali dati da elaborare, per giungere al valore-modello da utilizzare come guida dell'intero lavoro, sono stati scelti tra quelli con caratteristiche di pubblicità ed incontrovertibilità (si è, così, privilegiata la fonte Istat), evitando l'impiego di quelli suscettibili di correzione mediante elementi valutativi (quali la «situazione infrastrutturale» o il «tasso d'impatto della criminalità organizzata»). Essenzialmente, dunque, sono stati utilizzati, per un verso, i criteri del «numero degli abitanti» e delle «sopravvenienze» (cosiddetto indice di litigiosità), per altro verso, quello dei «carichi di lavoro» rispetto all'organico disponibile (cosiddetto indice di produttività).

Il periodo considerato è stato assunto convenzionalmente in almeno un quinquennio, tale per cui fattori accidentali e idonei ad alterare nel breve periodo la formazione dei dati in un circondario possono reputarsi neutralizzabili. Pertanto, l'intervallo considerato è stabilmente quello degli anni 2006-2010; previa, tuttavia, conferma dell'intangibilità delle singole linee di tendenza anche per l'anno 2011, almeno dove la disponibilità del dato sia risultata già acquisita. L'obiettivo è stato, anzitutto, quello di stimare il valore-standard dell'ufficio intangibile, ovvero dell'ufficio avente sede in un capoluogo di provincia.

La selezione dei tribunali sopprimibili è stata effettuata per passi successivi, considerando i parametri: abitanti, sopravvenienze, organico e produttività, rispetto al campione sintetizzato; la funzione di filtro di ogni criterio è poi considerata già tale da immunizzare l'ufficio che resiste in base al criterio precedente da ogni esito eventualmente negativo del trattamento in base a quello successivo.

Si è pregiudizialmente esclusa, invece, la considerazione della cosiddetta «pendenza», poiché questa appare fuorviante, anche perché legata a fattori locali e accidentali, storici e finanche talora esauriti nel tempo.

Sono state poi considerate, specificamente, le singole realtà, evidenziandosi con riguardo agli uffici giudiziari in questione, che:

l'accorpamento del Tribunale ordinario di Pinerolo a quello di Torino, non condiziona il decongestionamento di quest'ultimo, atteso che le sezioni distaccate di Ciriè e Chivasso sono accorpate al Tribunale ordinario di Ivrea;

il circondario di Alba, che va scorporato dalla Provincia di Cuneo, è accorpato al Tribunale ordinario di Asti, al fine di adeguarlo al modello standard, già raggiunto dal Tribunale ordinario Cuneo con l'accorpamento dei Tribunali ordinari di Saluzzo e Mondovì;

il Tribunale ordinario di Montepulciano rimane al di sotto anche della soglia fissata per il mantenimento degli uffici del giudice di pace e il suo accorpamento al Tribunale ordinario di Siena è anche funzionale a razionalizzare quest'ultimo tribunale capoluogo, anch'esso sotto i parametri standard;

il Tribunale ordinario di Sala Consilina è sotto tale soglia e, come quello di Vallo della Lucania, con deficit marcati in ordine alle sopravvenienze e ai carichi di lavoro per magistrato: si è ritenuto, quindi, di sopprimere il primo, accorpandolo a quello assai vicino e ben collegato di Lagonegro, atteso che nel distretto di Corte d'appello di Potenza, in cui vi sono quattro tribunali, solo uno dei due sub-provinciali (Melfi e Lagonegro) è sopprimibile;

il Tribunale ordinario di Sulmona, così come quello di Avezzano, viene accorpato al Tribunale ordinario dell'Aquila, atteso che nel distretto il rapporto tra abitanti e popolazione giustificherebbe, al massimo, la presenza di tre tribunali di medio-piccole dimensioni a fronte degli otto esistenti (i Tribunali ordinari di Vasto e Lanciano sono accorpati, per analoghe ragioni al Tribunale ordinario di Chieti), tutti al di sotto degli standard di riferimento.

Quanto alla soppressione degli uffici del giudice di pace, analogamente, il decreto legislativo n. 156 del 2012 si è avvalso di una analisi statistica, individuando l'effettivo smaltimento pro capite realizzato dai giudici di pace su base quinquennale.

10.4.5.- Ebbene, da una parte, risulta per tabulas che non vi è stata una esplicita o formale violazione dei criteri di delega (a parte il caso già esaminato di Urbino), dall'altra, la loro applicazione non manifesta elementi di irragionevolezza e risponde a un corretto bilanciamento degli interessi.

La scelta del legislatore delegato, come richiesto dal carattere generale dell'intervento, non poteva essere effettuata valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i relativi territori in una comparazione meramente statistica, come si assume, in sostanza, nelle ordinanze di rimessione, dovendo, invece, inserirsi in una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale in un'ottica di riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado.

Tale conclusione rimane valida, anche nel caso del Tribunale ordinario di Sala Consilina, la cui soppressione viene denunciata come contrastante con quel criterio della delega (art. 1, comma 2, lettera *e)* che imporrebbe di procedere all'accorpamento nell'ambito distrettuale o provinciale.

Si deve infatti osservare al riguardo che il criterio in effetti esiste, ma viene qualificato semplicemente come «prioritaria linea di intervento» e, quindi, pur sempre derogabile con una adeguata e documentata motivazione.

Ciò è appunto quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui la ponderata valutazione della situazione complessiva dei distretti interessati, dei relativi dati statistici, nonché degli stessi elementi territoriali, dimostra adeguatamente la non irragionevolezza di una soluzione basata sulla preponderanza di altri criteri.

10.4.6.- Anche le questioni proposte, in via consequenziale, con riguardo agli ulteriori articoli del d.lgs. n. 155 del 2012 e degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs n. 156 del 2012, per le stesse ragioni, non sono fondate.

11.- Con il terzo gruppo di censure è prospettata, nel complesso, sia in relazione alle impugnate disposizioni della legge n. 148 del 2011, che a quelle dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, la violazione di ulteriori parametri costituzionali costituiti dagli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost.

In particolare, gli artt. 2, 9, secondo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, sono stati invocati dal solo Tribunale ordinario di Sulmona.

La questione non è fondata.

Si è già detto come in questa riforma organizzativa occorra verificare la ragionevolezza e la proporzionalità del bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale che possono essere coinvolti da un intervento legislativo di vasta portata: ciò vale anche per le censure in questione e vale in particolare laddove si lamenta la prevalenza dei principi dell'economicità e dell'efficienza rispetto a quello della solidarietà, e la incidenza su territori caratterizzati da riserve naturali.

Quanto alla mancata tutela dei diritti dei lavoratori, si tratta di situazioni giuridiche che nel complesso appaiono adeguatamente salvaguardate.

Anche la prospettata violazione dell'art. 3 Cost. (principi di eguaglianza e di ragionevolezza) non sussiste, sia in ragione della complessiva ragionevolezza della delega conferita al Governo - per le sue finalità e per l'indicazione di criteri oggettivi ed uniformi per tutto il territorio nazionale - sia, quanto ai decreti legislativi, per la diversità delle situazioni degli uffici giudiziari interessati, come posto in luce nelle menzionate schede tecniche.

Con riguardo alla prospettata violazione dell'art. 24 Cost., per denegata giustizia e difficoltà di accesso alla giustizia, è di tutta evidenza che non vi è impedimento o limitazione e che la soluzione adottata contempera, in una dimensione di ragionevolezza, più valori costituzionalmente protetti, al fine di garantire una giustizia complessivamente più efficace.

Quanto alle censure mosse all'art. 1, comma 2, in particolare alle lettere *a)* ed *f)*, della legge n. 148 del 2011, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la presenza del tribunale nei comuni capoluogo di provincia e quella di non meno di tre degli attuali tribunali in ciascun distretto di corte d'appello sono criteri direttivi conformi al principio di ragionevolezza, in quanto volti a far permanere il presidio giudiziario in luoghi che hanno assunto nel tempo una maggiore centralità nella vita del territorio e a garantire l'accesso alla giustizia, articolando, comunque, in più uffici l'amministrazione giudiziaria di primo grado in ciascuna Corte d'appello.

Infondata è pure la censura di violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., per lesione del principio del giudice naturale, posto che questa nozione «corrisponde a quella di "giudice precostituito per legge"» (sentenza n. 237 del 2007) e che la normativa impugnata concreta, appunto, tale «precostituzione per legge».

Non si vede, poi, come la soppressione del Tribunale ordinario di Sulmona violi l'art. 27 Cost., per la mancata considerazione della popolazione carceraria e dell'istituto sito nel circondario, atteso che permangono tutte le garanzie che devono trovare applicazione rispetto alle persone detenute.

L'ulteriore dedotta violazione dell'art. 97 Cost., poi, non sussiste, perché la normativa denunciata persegue al contrario le finalità di complessivo buon andamento dell'amministrazione.

12.- Infine, non è ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 81 Cost., ad opera sia della disposizione di delega, sia dei decreti legislativi.

Il principio dell'obbligo di copertura delle spese è stato specificato da questa Corte in diverse pronunce, nelle quali si è chiarito, in particolare, che la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri (sentenze n. 213 del 2008 e n. 1 del 1966); che essa è aleatoria se non tiene conto che ogni anticipazione di entrate ha un suo costo (sentenza n. 54 del 1983); che l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, considerando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri (sentenza n. 384 del 1991).

Orbene, l'art. 1, comma 2, lettera *q)*, della legge n. 148 del 2011, espressamente ha previsto che dall'attuazione delle relative disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In attuazione di tale previsione, l'art. 10 del d.lgs. n. 155 del 2012 dispone che «dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Analoga disposizione è contenuta nell'art. 6 del d.lgs. n. 156 del 2012.

Nella relazione allo schema del d.lgs. n. 155 del 2012, come si è detto, è espressamente indicato il risparmio di spesa realizzato con la revisione in atto.

Nella relazione allo schema del d.lgs. n. 156 del 2012 si rileva che «la modifica consentirà [...] risparmi di spesa evidenti in relazione alla riduzione del numero degli uffici ed alla maggiore efficienza degli stessi».

Dunque, da una parte, la presenza della clausola di invarianza, dall'altra la credibilità dei prospettati risparmi di spesa, coerenti con la *ratio* delle delega legislativa, escludono la violazione dell'art. 81 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara ammissibili gli interventi spiegati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, dall'Ordine degli avvocati di Montepulciano e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino;

2) dichiara inammissibili gli interventi spiegati dal Consiglio nazionale forense, dal Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori, dall'Unione degli ordini forensi della Sicilia e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, con l'allegata tabella A, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Urbino;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), sollevate, nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24, 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 della Costituzione, dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona con le ordinanze indicate in epigrafe;

*5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4, 5 e 5-*bis*, della suddetta legge n. 148 del 2011, sollevata, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, ed 81 Cost., dal Tribunale ordinario di Sulmona con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto decreto legislativo n. 155 del 2012, sollevata, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Urbino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con la relativa tabella A - limitatamente alla disposta soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del suddetto decreto legislativo n. 155 del 2012, con le allegate tabelle, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76 - con riguardo

ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, alle lettere a), b), d), e), f), *e ai commi 3, 5 e 5*-bis, *della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano e Sulmona con le ordinanze indicate in epigrafe;*

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con le allegate tabelle, sollevata, nell'insieme e rispetto alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2, 5 e 5-bis, *della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Sulmona con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:
Franco GALLO, *Presidente*

Giancarlo CORAGGIO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

PARERE IN MERITO ALLA SITUAZIONE GIURIDICA DEGLI ORDINI FORENSI COSTITUITI PRESSO I CIRCONDARI DI TRIBUNALE DI PROSSIMA SOPPRESSIONE IN ATTUAZIONE DELLA CD. RIFORMA DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA

SOMMARIO: 1. Il quesito. 2. Le disposizioni conferenti: la circoscrizione territoriale dell'ordine forense e la correlazione con il circondario di Tribunale. 3. La natura giuridica dell'ordine circondariale forense: l'ente pubblico a carattere associativo. 4. La riserva di legge in materia di disciplina degli ordini circondariali forensi. 5. La disciplina del d. lgsl. 155 del 2012; la relazione ministeriale di accompagnamento e la tesi della soppressione implicita. 6. L'impossibilità di predicare la soppressione implicita degli ordini forensi senza un'espressa previsione di rango primario: il significato della riserva di legge. 7. L'impossibilità di predicare la soppressione implicita degli ordini forensi: l'autonomia dell'ente esponenziale della categoria forense. 8. Conclusioni.

1. Il quesito.

1.1. Il presente parere concerne la sorte dei Consigli dell'ordine degli avvocati costituiti presso i circondari di Tribunale destinati alla soppressione in virtù del d. lgs. 7 settembre 2012 n. 155 recante "*Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*". In particolare, a fronte del totale silenzio al riguardo della disciplina richiamata, è sorto il dubbio che la soppressione del Tribunale possa comportare in via necessaria ed automatica l'estinzione dell'ordine forense, senza che sia peraltro possibile chiarire quale sia la sorte dei rapporti giuridici in essere al momento della soppressione, con particolare riferimento alla sorte del personale dipendente, ai contratti di cui l'ente è parte, alla sorte del patrimonio e delle dotazioni, ai procedimenti amministrativi in corso alla data della eventuale estinzione, alla sorte dell'albo tenuto dal Consiglio dell'ordine.

1.2. La recente conclusione dei procedimenti pendenti di fronte alla Corte costituzionale nel senso dell'inammissibilità e/o del rigetto delle numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate da molti uffici giudiziari a proposito della richiamata normativa delegata comporta con tutta evidenza l'assoluta urgenza del presente parere, atteso l'approssimarsi della data fissata dal decreto delegato per l'attuazione della riforma (13 settembre 2013).

2. Le disposizioni conferenti: la circoscrizione territoriale dell'ordine forense e la correlazione con il circondario di Tribunale.

2.1. Il dubbio circa la sopravvivenza o, viceversa, l'estinzione degli ordini forensi costituiti presso i Tribunali prossimi alla soppressione nasce dalla stretta correlazione tra ordine forense e relativo Tribunale che l'ordinamento della professione di avvocato in Italia ha sempre presentato. L'art. 24 della legge 247/2012 dispone che "*presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario*". Già l'art. 16 del RDL 1578/1933 prevedeva peraltro che "*per ogni tribunale civile e penale è costituito un albo degli avvocati*"; la disposizione viene confermata dall'art. 19 del d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, in forza del quale "*Per ciascun circondario di tribunale è costituito un Consiglio dell'ordine degli avvocati*". Si badi che il decreto luogotenenziale da ultimo citato è la fonte che, dopo la stagione corporativa che aveva soppresso gli ordini professionali affidando la tenuta degli albi ai sindacati nazionali fascisti di categoria - restituisce autonomia e democraticità alle categorie professionali ricostituendo consigli locali e nazionali e sancendone la composizione elettiva.

2.2. Per altre categorie professionali, la legge prevede circoscrizioni territoriali differenti: fermo restando il Consiglio nazionale, gli ordini professionali di altre categorie si dislocano secondo livelli territoriali di altro tipo, a volte corrispondenti alla provincia (ingegneri, architetti), o perfino, in casi di ordini costituiti più di recente, alla Regione (assistenti sociali).
La scelta circa la articolazione territoriale dell'ordine è dunque una questione di diritto positivo che l'ordinamento può modulare in maniera differenziata, in ragione delle specificità di ciascuna professione. In molti ordinamenti professionali, peraltro, la scelta operata dalla legge è contemperata dal rilievo giuridico della volontà degli iscritti negli albi: è possibile infatti procedere, nei casi previsti dalla legge, all'accorpamento ed alla confluenza di ordini limitrofi, in genere attraverso un procedimento che passa per una delibera dell'assemblea degli iscritti e prevede un ruolo per il Ministro vigilante e per il Consiglio nazionale. In taluni casi la legge concede rilevanza alla presenza, in un determinato luogo, di un certo numero di professionisti, che possono fare domanda per la costituzione dell'ordine[1], oppure

[1] L'art. 7, comma 2, D. lgsl. n. 139 del 2005 (ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile) dispone:

assegna rilevanza ad un ordine preesistente: nel disporre l'unificazione degli ordini dei commercialisti e dei collegi dei ragionieri e la confluenza di questi enti, per tutto il territorio nazionale, in un ordine (unificato) dei dottori commercialisti ed esperti contabili, l'art. 58, comma 2, del d. lgsl. 139/2005 ha previsto che, nei circondari di tribunale ove esistevano solo uno o l'altro degli enti in parola, fosse comunque costituito un ordine della professione unificata.

2.3. È appena il caso di osservare che la fonte da ultimo citata contiene un'ampia e dettagliata disciplina transitoria volta a regolare gli effetti giuridici dei fenomeni di soppressione e accorpamento di ordini e collegi professionali in relazione all'unificazione degli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri: più di venti articoli contenuti per lo più nel capo VI dell'atto, che si occupano, tra le altre materie, della successione nei rapporti giuridici e nella titolarità delle funzioni pubbliche, della costituzione di albi unificati tenuti dagli ordini destinati a confluire, dei diritti quesiti, delle regole in materia di composizione dei Consigli dell'ordine destinati a rappresentare iscritti in albi riunificati, delle conseguenze sullo stato giuridico dei tirocinanti, dei procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini. La disciplina fu a suo tempo elaborata da una Commissione ministeriale presieduta dal Sottosegretario Vietti e partecipata dalle categorie interessate per il tramite di esperti della materia.

2.4. Più in generale, la disamina delle disposizioni dedicate alla disciplina della soppressione di enti pubblici - considerati inutili, cosa che ovviamente non si può dire per gli ordini forensi - segnala che il legislatore in questi casi deve necessariamente diffondersi nella regolazione della sorte dei rapporti giuridici in essere al momento della soppressione dell'ente (cfr. legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante "*Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale*"; ma anche il più recente art. 7 del D. L. decreto-

---

"*1. In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo.*
2. In ogni caso e indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, è costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia.
3. L'assemblea degli iscritti, convocata a norma dell'articolo 23, può richiedere al ministro della Giustizia di disporre la confluenza dell'Ordine in un ordine territoriale viciniore. Sulla proposta decide, con decreto, il ministro della Giustizia, sentito il Consiglio dell'Ordine viciniore, previo parere del Consiglio nazionale".

legge 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge 30 luglio 2010, n. 122 recante: «*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*»).

2.5. La rapida disamina delle norme in materia di articolazione territoriale degli ordini introduce due problematiche fondamentali ai fini della risoluzione del quesito in trattazione: il ruolo della legge nella disciplina dell'ordine professionale e della sua articolazione territoriale; il rilievo della componente personalistica nell'istituzione ordinistica, stante la sua natura di ente esponenziale di una comunità di professionisti.

3. La natura giuridica dell'ordine circondariale forense: l'ente pubblico a carattere associativo.

3.1. L'ordine professionale costituisce una figura soggettiva di diritto pubblico di indubbia peculiarità. Si tratta probabilmente di uno dei casi più interessanti di integrazione pubblicistica di un gruppo sociale. Formazione sociale ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, l'ordine è infatti una comunità di persone accomunate dall'afferenza ad un albo professionale e dall'esercizio di una professione: come recitano le più recenti formulazioni normative, gli iscritti negli albi costituiscono infatti l'ordine professionale (cfr. art. 24, legge 247/2012, per cui "gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense", ma anche l'art. 6, d. lgsl. 139/2005, relativo ai commercialisti, con formulazione quasi identica a quella del ciato art. 24 legge forense; o l'art. 3, comma 2 della legge 84 del 1993, per cui "Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale"). L'ordinamento giuridico eleva ad enti pubblici tali comunità professionali in ragione della sussistenza di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione[2]. Nel caso della professione forense la soglia di integrazione pubblicistica è talmente elevata che l'istituzione di vertice della categoria, il Consiglio nazionale forense, partecipa della funzione statuale per eccellenza, la giurisdizione, ed assume

[2] In questo senso già G. ZANOBINI, *L'esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici*, in *Trattato Orlando*, vol. II, parte III, Giuffré, Milano, 1920, 380 e ssg., ma anche, SAVATIER, *La profession libérale*, Paris, 1947, 17, e G. ROSSI, *Enti pubblici associativi. Aspetti del rapporto tra gruppi sociali e pubblico potere*, E. Jovene ed., Napoli, 1979. Contra, P. PISCIONE, *Ordini e collegi professionali*, Giuffré, Milano, 1959, che ritiene che l'istituzione in ente pubblico di un ordine ne trasformi l'interesse tutelato in interesse pubblico, e quindi che l'interesse professionale sia di per sé un interesse pubblico.

la qualità di giudice speciale. Esistendo un vero e proprio interesse pubblico al corretto esercizio della professione, ecco che la legge conforma appunto in enti pubblici le articolazioni locali (gli ordini circondariali) e nazionali (il Consiglio nazionale forense) dell'ordine forense (cfr. art. 24, comma 2, legge 247: "l'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF"), ed assegna a questi enti funzioni pubbliche da esercitarsi dunque nell'interesse generale, e non nell'interesse degli iscritti negli albi.

3.2. Accanto a tali funzioni pubbliche, gli ordini presentano però una immanente vocazione esponenziale degli interessi della categoria di cui sono espressione, per cui convivono, in capo a tali enti la cura di interessi pubblici e la rappresentanza degli interessi (collettivi) degli iscritti[3], di talché la giurisprudenza unanime riconosce a tali enti la legittimazione processuale a far valere appunto tali interessi. La legge stessa assegna infatti agli ordini circondariali la funzione di rappresentanza istituzionale degli iscritti, così come assegna al Consiglio nazionale la funzione di "rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale" (art. 35, lett. a, l. 247). Peraltro già la legislazione risalente assegna ai Consigli nazionali il compito di esprimere la posizione della categoria esercitando la funzione consultiva sui provvedimenti che la riguardano (art. 14, d. lgsl. lgt. n. 382/1944).

3.3. Questa complessa natura giuridica dell'essere l'ordine per un verso ente pubblico istituito e regolato dalla legge, ma anche per altro verso "associazione ad appartenenza obbligatoria" (con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine al rilievo della base personalistica nella vita dell'ente, basti ricordare le funzioni dell'assemblea, l'elettività dei consigli direttivi, etc. etc.), già ricostruita da tempo in dottrina[4], trova oggi una precisa ipostasi normativa nella definizione di "ente pubblico non economico a carattere associativo" che presentano gli ordinamenti professionali più recenti, e fra essi, quello forense: "*Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia*" (art. 24, comma 3, l. 247 cit.).

[3] G. COLAVITTI, *La libertà professionale tra Costituzione e mercato. Liberalizzazioni, crisi economica e dinamiche della regolazione pubblica*, Giappichelli, Torino 2012, 53 e ss.
[4] G. ROSSI, *Enti pubblici associativi*, cit.

4. La riserva di legge in materia di disciplina degli ordini circondariali forensi.

4.1. Gli ordini circondariali della cui ipotetica soppressione si tratta nel presente parere sono dunque enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e regolamentare, e, come enti esponenziali delle comunità di riferimento, sono inquadrabili tra le formazioni sociali protette dall'art. 2 della Costituzione, in quanto espressione del principio autonomico e del principio pluralista. Lo statuto autonomico, l'elettività degli organi di vertice locali, le funzioni assegnate alle assemblee degli iscritti sono il precipitato positivo della base personale che caratterizza tali figure soggettive.

4.2. Gli ordini circondariali di cui si tratta sono peraltro enti pubblici di carattere nazionale, in ragione della riferibilità dell'interesse tutelato (il corretto esercizio della professione forense) all'intera generalità, e non solo alle comunità locali: in questo senso il giudice delle leggi, che ha appunto annullato una legge regionale che pretendeva di disciplinare gli ordini professionali aventi sede nel proprio territorio, realizzando dunque una violazione dell'art. 117 Cost. che assegna alla potestà legislativa statale esclusiva la disciplina degli enti pubblici nazionali (Corte cost. n. 405 del 2005).

4.3. La riserva di legge (statale) in materia di ordini forensi circondariali è dunque confermata da due disposizioni costituzionali: l'art. 97 Cost., secondo cui "*i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge*" e il citato art. 117 Cost., comma 2, per cui "*lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (….) g) ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali*".
La disciplina degli ordini forensi è dunque resa dalla legge, e ciò è confermato dalla stessa legge 247/2012, che ha avuto il merito di sottrarre la professione e gli ordini forensi alla delegificazione di larga parte degli ordinamenti professionali italiani avviata dall'art. 3, comma 5 DL 138/2011 e poi realizzata con il DPR 137/2012.

5. La disciplina del d. lgsl. 155 del 2012; la relazione ministeriale di accompagnamento e la tesi della soppressione implicita.

5.1. Come si è accennato nel paragrafo 1 del presente parere, la normativa delegata che dispone la soppressione e l'accorpamento di Tribunali non reca alcuna disposizione in ordine alla sorte degli ordini forensi costituiti presso quei Tribunali.
Diverse disposizioni prevedono invece che i magistrati (art. 5, comma 1) ed il personale amministrativo (art. 5, comma 6) dei Tribunali e delle Procure che saranno soppressi al 13 settembre 2013 vengano di diritto inseriti negli organici degli Uffici giudiziari accorpanti, cioè di quegli Uffici destinati a svolgere le funzioni degli Uffici soppressi.

5.2. Nonostante il silenzio della legge sul punto, la relazione ministeriale di accompagnamento al d. lgsl. n. 155/2012 dedica un rapido passaggio alla questione, affermando che "*A seguito della definizione della nuova geografia giudiziaria non occorre alcun intervento normativo volto a disporre espressamente la soppressione degli Albi e dei Consigli dell'ordine degli avvocati costituiti presso i tribunali soppressi, atteso che tale effetto si produce, ex lege, in forza delle disposizioni contenute negli articoli 16 del* R.D.L. *27 novembre 1933, n. 1578, e 39 del D.lgs. 23 novembre 1944, n. 382, che prevedono, rispettivamente, la costituzione di un Albo di avvocati e di un Consiglio dell'ordine degli avvocati per ogni circondario di tribunale*".
La relazione pare dunque desumere una soppressione implicita degli ordini forensi dalla consolidata correlazione normativa tra Tribunale e ordine di cui si è detto in precedenza.

5.3. Il passaggio argomentativo è poco persuasivo, per le ragioni che vedremo, ma è anche incompleto, oltre che materialmente erroneo almeno in un richiamo (il richiamo all'art. 39 d. lgs. Lgt. n. 382/1944 deve infatti leggersi all'art. 19).
È incompleto (non tanto e non solo perché omette di richiamare il nuovo ordinamento forense, ma) perché manca di richiamare l'unica disposizione dalla quale si potrebbe ricavare l'asserito effetto soppressivo e cioè l'art. 1 del decreto 155, che prevede che "*Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto*". È ovviamente a tale disposizione, letta in relazione alle norme citate che dispongono la costituzione degli ordini forensi presso i Tribunali, che può semmai ricondursi il supposto effetto soppressivo, e non certo agli <u>artt. 16 rdl 1578 e 19 d.lgsl 382/1944, i quali letti isolatamente e senza il collegamento con l'art. 1 del d. 155 non possono evidentemente cagionare alcun effetto estintivo.</u>

5.4. È altresì incompleto perché omette di richiamare altri ordini professionali che pure hanno circoscrizione territoriale coincidente con quella dei Tribunali, e che, secondo il ragionamento abbozzato dalla relazione dovrebbero dunque anch'essi rimanere travolti automaticamente dalla vicenda estintiva dell'Ufficio giudiziario (si pensi agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, costituti anch'essi in ogni circondario di Tribunale).

5.5. In buona sostanza, a voler dare un senso a quanto affermato nella relazione ministeriale, dalla disposizione di cui all'art. 1 d. lgs. 155/2012, interpretata sistematicamente alla luce delle altre previsioni ordinamentali che correlano l'ordine forense (ma anche altri ordini) al Tribunale, dovrebbe ricavarsi una norma (non scritta ma evidentemente implicita) in base alla quale oltre ai "*tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata*" sarebbero appunto soppressi una serie di enti dotati di personalità giuridica, e cioè gli ordini circondariali forensi (ma anche altri ordini professionali neanche menzionati nella relazione).

5.6. A dire il vero, nel passaggio ministeriale la vicenda estintiva è riferita anche all'albo degli avvocati tenuto dall'ordine sopprimendo, oltre che all'ente: si tratta di un'affermazione invero abnorme, atteso che la normativa delegata non dispone alcun trasferimento dell'albo in capo all'ordine costituito presso il Tribunale accorpante. Probabilmente, nella visione ministeriale questo effetto traslativo dovrebbe forse pure prodursi automaticamente o dovrebbe rinvenirsi, nella medesima disposizione soppressiva del citato art. 1, una norma (ancora una volta) non scritta ma evidentemente implicita che imponga tale trasferimento, con l'obbligo giuridico del Presidente del Consiglio dell'ordine sopprimendo (o dell'intero Consiglio?) di trasferire l'albo all'ordine (presuntivamente) accorpante, e il conseguente obbligo giuridico del Presidente del Consiglio dell'ordine accorpante (o dell'intero Consiglio?) a ricevere l'albo e a redigere con la massima urgenza un albo unico che risulti dalla confusione dei due albi precedenti, ricalcolando le anzianità. Non essendo definiti i tempi di queste attività amministrative, vi sarebbe comunque il rischio che al 13 settembre 2013 l'albo debba considerarsi estinto, e con esso lo *ius postulandi* degli iscritti, a meno che le predette attività non siano tutte eseguite prima di quella data, ma in quel caso sarebbe lecito dubitare della legittimità di tali atti, in totale assenza di una cornice normativa.

5.7. Discorso analogo potrebbe replicarsi con riferimento ai rapporti giuridici pendenti, e alle funzioni amministrative in corso di svolgimento. Si pensi ad esempio ai procedimenti disciplinari in corso presso gli ordini asseritamente soppressi al 13 settembre 2013. Quale la sorte di tali procedimenti? Verrebbero anch'essi trasferiti in capo all'ordine accorpante? E con quali garanzie per il contraddittorio? Nella corposa disciplina dedicata alla unificazione degli albi (e degli ordini) dei dottori commercialisti e dei ragionieri specifiche disposizioni venivano dettate in materia, e, a proposito delle garanzie di rispetto dei diritti dell'incolpato in caso di procedimento pendente al momento della estinzione dell'ordine, veniva espressamente stabilito che l'audizione dell'incolpato, ove già effettuata presso l'ordine soppresso, dovesse essere necessariamente ripetuta presso il Consiglio dell'ordine unificato (art. 72, comma 2, d. lgsl. 139/2005).

5.8. Secondo la logica di cui alla relazione di accompagnamento, norme quali quella della necessaria prosecuzione del procedimento disciplinare in capo all'ordine costituito presso il Tribunale accorpante dovrebbero forse ricavarsi dalla disposizione di cui all'art. 1 d.lgsl. 155/2013, letta alla luce delle altre disposizioni citate.

Non si ritiene sia necessario proseguire oltre nella analisi della casistica che l'effetto estintivo automatico di albo ed ordine rintracciato dal Ministero nelle (al riguardo) silenziose norme richiamate finirebbe inevitabilmente per comportare: sia consentito menzionare la posizione dei dipendenti dell'ente (anche per loro il d. lgsl. 139/2005 si curava di dettare specifiche disposizioni relative alla continuità della carriera, e al mantenimento della posizione assicurativa e previdenziale), o la sorte delle obbligazioni assunte dall'ente sopprimendo, e il loro assai dubbio trasferimento in capo all'ordine del Tribunale accorpante, senza una chiara previsione normativa al riguardo.

Non si tratta di casi sporadici: la vicenda che ci occupa riguarda certamente alcune migliaia di persone, considerando gli iscritti negli albi, i dipendenti, i componenti dei Consigli dell'ordine eletti, ma anche chiunque abbia instaurato rapporti giuridici con l'ente.

5.9. Deve piuttosto essere revocata in dubbio l'affermazione contenuta nella relazione di accompagnamento: la pretesa di ricavare dalla disposizione espressa di cui all'art. 1 d. lgsl. 155/2012, non solo una norma inespressa di soppressione degli ordini forensi (e anche di altri ordini professionali, come detto), ma in realtà una serie di norme destinate a disciplinare la sorte dei rapporti giuridici

pendenti e delle funzioni amministrative esercitate dai medesimi ordini (un vero e proprio corpus normativo – verrebbe da dire) è una pretesa manifestamente infondata.

Si badi che, a voler ragionare seguendo l'indicazione contenuta nella relazione ministeriale, l'unica altra soluzione possibile sarebbe la mera soppressione di albi ed enti, l'estinzione dei rapporti di lavoro in essere con l'ente, la cessazione delle funzioni amministrative in corso, l'estinzione dei procedimenti disciplinari, e così via.

Si tratta in entrambi in caso di soluzioni interpretative del tutto abnormi, lontanissime da una necessaria interpretazione costituzionalmente conforme del quadro giuridico di riferimento.

6. L'impossibilità di predicare la soppressione tacita degli ordini forensi senza un'espressa previsione di rango primario: il significato della riserva di legge.

6.1. Ed invero il rigetto dell'interpretazione ministeriale e la diversa soluzione della necessaria sopravvivenza degli ordini costituiti presso i Tribunali sopprimendi, almeno fino ad un'espressa e diversa previsione legale, passa proprio per la esatta comprensione dei due caratteri fondanti la conformazione normativa degli ordini forensi già richiamati: la riserva di legge e la natura giuridica di enti pubblici associativi degli ordini.

6.2. La riserva di legge in materia di disciplina degli enti pubblici nazionali che la Costituzione ha voluto e confermato in ben due disposizioni (i citati artt. 97 e 117 Cost.) preclude in modo inequivocabile che sia possibile ricavare la più grave decisione astrattamente configurabile circa la disciplina dell'ente stesso (e cioè la sua estinzione) da una disposizione che non contenga una chiara manifestazione di volontà legislativa espressa. La *ratio* stessa dell'istituto della riserva di legge mira proprio a modellare il sistema delle fonti nel senso che sia proprio una previsione normativa di rango primario, e non anche un'altra fonte del diritto a dettare per intero la disciplina della materia considerata (riserva assoluta), o a dettarla nei suoi lineamenti fondamentali lasciando ad altra fonte subordinata la disciplina di dettaglio (riserva relativa). È di tutta evidenza che la decisione circa l'esistenza o la soppressione dell'ente accede ai lineamenti fondamentali della materia, per cui è irrilevante nel caso di specie dibattere sulla natura assoluta o relativa della riserva di legge: si tratta in ogni caso di materia che deve essere disciplinata per legge.

6.3. A maggior ragione l'esistenza di una riserva di legge in materia di ordini forensi preclude inequivocabilmente che l'effetto estintivo sia ancorabile ad un frettoloso passaggio di una relazione ministeriale: il valore specifico della riserva di legge, che non è un mero principio organizzativo del sistema delle fonti del diritto, ma anche un istituto inevitabilmente incidente sulla forma di governo e sulla forma di Stato, sta appunto anche in questo, e cioè nell'evitare che il potere esecutivo possa, in assenza di legge, abusare delle proprie competenze normative ed amministrative, e che anche il potere giudiziario possa, in assenza di disciplina legale, avere al riguardo un potere di valutazione privo di qualsiasi limite (come sarebbe ove gli fosse consentito di desumere da disposizioni quali quelle qui considerate un precetto normativo inespresso)[5].

6.4. Nessun effetto estintivo può dunque verificarsi in capo agli ordini forensi costituiti presso i Tribunali sopprimendi alla data del 13 settembre 2013 perché non è rinvenibile nelle fonti conferenti una norma di rango primario che abbia tale contenuto, e la riserva di legge in materia di disciplina degli ordini forensi preclude la possibilità che tale norma sia ricavabile implicitamente.
Le disposizioni che, in positivo, stabiliscono la correlazione tra ordine forense e tribunale non contengono un comando implicito che conduca in negativo all'automatica estinzione di uno degli enti nel caso sia soppresso l'altro. La riserva di legge in materia ha dunque un valore specifico non solo con riguardo alla descritta esigenza di ricondurre al legislatore e solo al legislatore la volontà estintiva di un ente di diritto pubblico, ma anche con riguardo alla assoluta necessità che l'atto legislativo estintivo, ove assunto, si faccia carico della disciplina della sorte dell'ente e di tutte le correlate situazioni giuridiche, in funzione di un'elementare esigenza di certezza del diritto e di protezione dei titolari di situazioni giuridiche soggettive coinvolte dalla vicenda estintiva.

7. L'impossibilità di predicare la soppressione implicita degli ordini forensi: l'autonomia dell'ente esponenziale della categoria forense.

[5] "Il legislatore può non disciplinare affatto la materia riservata, ma – se decide di disciplinarla – ha l'obbligo di disciplinarla compiutamente o integralmente, così da non lasciare spazio all'intervento di fonti subordinate alla legge o, più in generale, di non lasciare margini di discrezionalità agli organi (amministrativi e giurisdizionali) nell'applicazione" (GUASTINI, legge (riserva di), in Dig. Discl. Pubbl., vol IX, Torino, 1994).

7.1.Nella stessa direzione, e cioè verso l'impossibilità di predicare un effetto estintivo degli ordini forensi in base alle norme del d.lgs. 155/2012, conduce la verifica della tesi ministeriale condotta alla luce del secondo argomento qui esposto, e cioè alla luce della natura giuridica di ente pubblico a carattere associativo dell'ordine forense.

7.2. Predicare di una soppressione automatica dell'albo e dell'ordine in ragione della soppressione del Tribunale di riferimento tradisce evidentemente una sorta di concezione ancillare dell'ordine stesso rispetto all'Ufficio giudiziario, quasi che il primo fosse configurabile quale un elemento accessorio del secondo. In realtà la correlazione tra ordine e tribunale è un criterio normativo di identificazione della circoscrizione territoriale di competenza dell'ente esponenziale degli avvocati, che non può che corrispondere al tribunale per ovvie ragioni, ma non un presupposto dell'esistenza dell'ordine, che esiste come figura soggettiva di diritto pubblico per volontà della legge, ed in quanto la legge ha elevato ad ente pubblico una comunità di persone.

7.3. La tesi trascura dunque la esponenzialità dell'ente rispetto alla categoria di riferimento, e in ultima istanza trascura proprio il fatto (giuridico in quanto espressamente previsto dal diritto positivo) dell'essere l'ordine appunto l'insieme degli iscritti nell'albo. Ripugna ad una forma di Stato democratica e pluralista che l'estinzione di un ente associativo dotato di autonomia funzionale, regolamentare ed amministrativa possa essere cagionato da una relazione ministeriale di accompagnamento, e cioè da un atto avente valore, tutt'al più, di circolare amministrativa.

7.4. Quanto fin qui esposto non trascura che indubbiamente la soppressione del Tribunale e la sopravvivenza dell'ordine forense (e degli altri ordini professionali aventi circoscrizione corrispondente al "vecchio" circondario di Tribunale) sia un risultato non coerente con l'assetto storicamente e normativamente consolidato dell'articolazione ordinistica sul territorio. Da questa constatazione deriva piuttosto un'ulteriore conferma della necessità che la legge si faccia carico di disciplinare la fattispecie, tenuto però conto di tutte le peculiarità del caso, prima fra tutte la base personalistica della natura giuridica dell'ordine forense.

7.5. L'eventuale confluenza degli albi tenuti dagli ordini costituiti presso tribunali soppressi negli albi degli ordini tenuti dagli ordini costituiti presso i tribunali accorpanti muterebbe ovviamente la base soggettiva dell'ordine forense, immettendo nella comunità degli avvocati della circoscrizione accorpante gli iscritti provenienti da altra (soppressa) circoscrizione. In questo modo un Consiglio dell'ordine eletto solo dagli appartenenti all'albo originario si troverebbe ad esercitare le proprie funzioni nei confronti di una base soggettiva più ampia ed allargata, rispetto alla quale non ha però alcuna legittimazione democratica. Non vi è dubbio che la questione debba essere affrontata in sede legislativa, sia per gli argomenti già spiegati, sia per un altro rilevante argomento: la legge 247/2012 dispone all'art. 65, comma 2, la proroga dei consigli dell'ordine eletti alla data dell'entrata in vigore della legge stessa fino al 31 dicembre 2014.

7.6. Da questa disposizione, certamente applicabile anche ai Consigli dell'ordine costituiti presso gli ordini sopprimendi, deriva un'ulteriore e definitiva conferma dell'impossibilità di predicare l'estinzione degli ordini senza una chiara ed inequivocabile previsione normativa di rango equivalente al rango dell'art. 65, comma 2, legge 247/2012.
Il legislatore che dunque prevedesse l'eventuale estinzione degli ordini forensi costituiti presso i tribunali soppressi dovrebbe decidere la sorte degli albi da questi tenuti, e ove ritenesse di farli afferire agli albi tenuti dagli ordini costituiti presso i tribunali accorpanti, dovrebbe porsi il problema qui evidenziato della corrispondenza tra consiglio eletto e base associativa, nella consapevolezza che, in caso di assenza di previsioni espresse al riguardo, la piena operatività delle norme di proroga di cui alla legge 247 avrebbe l'effetto di congelare fino al 31 dicembre 2014 i Consigli in carica.

7.7. Anche dunque la disamina della questione incentrata oltre che sull'istituto della riserva di legge altresì sul riconoscimento della base personalistica degli ordini forensi, e sul necessario rispetto dell'autonomia di tali enti conduce a confermare che nessuna estinzione è predicabile in assenza di norme primarie espresse al riguardo, a meno di non indulgere in una interpretazione di queste manifestamente incostituzionale.
Corrisponde piuttosto ad una interpretazione costituzionalmente conforme del conferente quadro normativo alla luce della riserva di legge in materia ed alla luce della peculiare natura giuridica dell'ordine forense, la soluzione per cui, nel silenzio delle disposizioni conferenti, non sia possibile

predicare alcuna estinzione automatica degli ordini forensi costituiti presso i tribunali sopprimendi. Non a caso, antica autorevole dottrina ben consapevole del tono costituzionale dell'autonomia degli enti pubblici associativi, così si esprimeva a proposito delle vicende estintive: "quanto all'estinzione, gli enti pubblici, oltre che per il venir meno del corpo sociale che ne costituisce il sostrato materiale e per le ragioni previste nell'atto costitutivo o nello statuto, possono venir meno soltanto per legge o in base a norme di legge sufficientemente specifiche (a. 97 Cost.) e sempre nel rispetto dell'autonomia per essi eventualmente prevista nella Costituzione"[6].

7.8. Sarà compito del legislatore prevedere eventualmente l'estinzione di tali enti per riportare l'articolazione istituzionale dell'ordine forense ad una situazione di perfetta coerenza con la mutata geografia giudiziaria italiana, facendosi altresì carico delle esigenze indefettibili di buona regolazione dei rapporti giuridici pendenti che deriverebbero da una scelta del genere.

8. Conclusioni

Deve pertanto ritenersi che la disposizione di cui art. 1 del d. lgsl. 155/2012 (che prevede la soppressione di una serie di Tribunali), pur se interpretata in correlazione sistematica con gli art. 25, legge 247/2012, 16 RDL 1578/1933, e 19 d. lgs. 382/1944 (che indicano nel circondario di Tribunale la circoscrizione territoriale dell'ordine forense) non rechi una norma implicita che disponga la soppressione degli ordini forensi costituiti presso i Tribunali che saranno soppressi al 13 settembre 2013, perché tale interpretazione è preclusa dalla riserva di legge in materia di disciplina degli ordini forensi (art. 97, e 117 Cost.), e perché, alla luce di una necessaria interpretazione costituzionalmente conforme del quadro normativo conferente, le previsioni di legge in materia debbono essere intese in modo coerente con la doverosa protezione dell'autonomia funzionale, regolamentare ed organizzativa degli ordini forensi in quanto enti pubblici esponenziali delle comunità locali degli avvocati.
Inoltre, se tra gli obiettivi dichiarati della riforma della geografia giudiziaria vi è il contenimento della spesa pubblica (e proprio questa appare essere la finalità del legislatore nelle normative dedicate appunto all'estinzione di enti, cfr. leggi citate al punto 2.4), la soppressione degli ordini circondariali

[6] A. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Ed. XV, Napoli, 1989, 211.

forensi è risultato del tutto ultroneo, giacché tali enti non gravano sulla spesa pubblica e sono interamente finanziati con il contributo degli iscritti (art. 24, comma 2, l. 247/2012).

Ne consegue che:

1) gli ordini forensi costituiti presso i Tribunali di prossima soppressione continueranno a svolgere regolarmente le loro funzioni;
2) la circoscrizione territoriale di riferimento di tali ordini coincide con il territorio di cui all'ex circondario di Tribunale;
3) allorché l'ordine perdesse la disponibilità dei locali eventualmente utilizzati come sede nell'ambito della sede già destinata al Tribunale soppresso, l'ente dovrà dotarsi di una nuova sede operativa;
4) solo una fonte primaria può farsi carico di riallineare eventualmente l'articolazione territoriale degli ordini forensi alla mutata situazione della geografia giudiziaria;
5) la fonte primaria che dovesse intervenire sulla materia ed eventualmente disporre la soppressione degli ordini forensi costituiti negli ex circondari di Tribunale dovrà farsi carico di rendere le necessarie disposizioni in ordine all'albo tenuto dal Consiglio dell'ordine, al personale dipendente, al patrimonio, alle funzioni amministrative in corso di svolgimento, con particolare riferimento a quella disciplinare, ai rapporti giuridici in corso, e così via, come accaduto in passato in relazione a vicende simili (cfr. d. lgsl. n. 139/2005 in materia di unificazione degli ordini dei dottori commercialisti e dei collegi dei ragionieri).

Roma, 19 luglio 2013

Comunicato stampa del Ministero della Giustizia del 5 settembre 2013

Geografia Giudiziaria: autorizzato smaltimento arretrato civile in 8 sedi

5 settembre 2013

Il Ministro della Giustizia, in applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 155 del 2012, ha ritenuto di autorizzare - per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2012 n. 15 e dopo aver acquisito i pareri previsti dalla legge - la trattazione dei procedimenti civili ordinari e delle controversie in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria pendenti alla data del 13 settembre 2013 presso un numero limitato di sedi soppresse nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria.

L'intervento riguarda i Tribunali soppressi di maggiore dimensione per popolazione amministrata o per indice delle sopravvenienze ed è diretto a evitare che le procedure di accorpamento possano ritardare la definizione dei predetti procedimenti civili.

La selezione è stata effettuata con riferimento alle sedi soppresse caratterizzate alternativamente:

a) da un numero di abitanti superiore a 180.000 unità, corrispondenti alla metà della media nazionale dei tribunali provinciali assunta quale parametro di riferimento nell'attuazione della sopra richiamata legge delega realizzata con il decreto legislativo n. 155/2012;

b) da una sopravvenienza media annuale di 6.874 affari complessivi, corrispondente alla media delle sopravvenienze dei tribunali con popolazione superiore a 180.000 abitanti.

In relazione al primo parametro sono stati individuati i tribunali di Alba, Bassano del Grappa, Pinerolo e Vigevano; con riferimento al parametro della domanda di giustizia, sono stati individuati i Tribunali di Chiavari, Lucera, Rossano e Sanremo. Inoltre presso il Tribunale di Rossano si svolgeranno anche i dibattimenti penali relativi ai procedimenti pendenti alla data del 13 settembre 2013.

Pertanto, la riforma entrerà in vigore il prossimo 14 settembre, senza alcun ripristino di Tribunali soppressi, ma consentendo che i soli processi civili pendenti presso le sedi soppresse sopra indicate siano trattati in tali sedi, e ciò al fine di accelerare la loro definizione.

PROSPETTO "UFFICIOSO" DEI TRIBUNALI SOPPRIMENDI

INTERESSATI DAI DECRETI MINISTERIALI CHE AUTORIZZANO L'UTILIZZO DEI LOCALI OSPITANTI LA SEDE SOPPRESSA PER OSPITARE I RELATIVI ARCHIVI OVVERO LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI PENDENTI

RIEPILOGO DM

SOLO ARCHIVI

1.	**Barcellona Pozzo di Gotto**	Autorizzato per un periodo di 5 anni l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa sezione distaccata di Milazzo per ospitare i relativi archivi e arredi.
2.	**Brindisi**	Autorizzato per un periodo di 5 anni l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa sezione distaccata di Francavilla Fontana quale provvisorio deposito dei relativi archivi e di quello della altre soppresse sezioni di Fasano, Mesagne e Ostuni.
3.	**Catania**	Richiesto l'utilizzo per un periodo di 5 anni dei locali della soppressa sezione distaccata di Giarre, come deposito degli archivi che non trovano collocazione presso la sede circondariale accorpante
4.	**Cremona**	Autorizzato per un periodo di 5 anni l'utilizzo dei locali ospitanti il soppresso Tribunale di Crema per il provvisorio deposito dei relativi archivi.
5.	**Genova**	Autorizzato per un periodo di 2 anni l'utilizzo dei locali ospitanti il soppresso Tribunale di Chiavari per dislocare i relativi archivi.
6.	**Grosseto**	Autorizzato per un periodo di 5 anni l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa sezione distaccata di Orbetello per dislocare il relativo archivio.
7.	**Imperia**	Richiesto l'utilizzo per un periodo di un anno e sei mesi dei locali del soppresso Tribunale di Sanremo quale provvisorio deposito degli archivi e dei corpi di reato che non trovano collocazione presso la sede accorpante.
8.	**Lodi**	Autorizzato per un periodo di 9 mesi l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa sezione distaccata di Cassano d'Adda per consentire la definizione della riorganizzazione logistica e del personale del

		predetto Tribunale, in considerazione dell'accresciuta competenza territoriale.
9.	**Macerata**	Autorizzato per un periodo di 2 anni l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa sezione distaccata di Civitanova Marche al fine di dislocarvi i relativi archivi.
10.	**Novara**	Autorizzato per un periodo di un anno e tre mesi anni l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa sezione distaccata di Borgomanero al fine di dislocarvi i relativi archivi.
11.	**Palermo**	Autorizzato per un periodo di un anno l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa sezione distaccata di Carini per ospitare archivi, arredi e attrezzature delle sezioni distaccate soppresse di Carini, Monreale e Partinico.
12.	**Palmi**	Autorizzato per un periodo di 5 anni l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa sezione distaccata di Cinquefrondi per ospitare i relativi archivi, arredi e attrezzature.
13.	**Pesaro**	Autorizzato per un periodo di 2 anni l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa sezione distaccata di Fano per dislocarvi i relativi archivi e arredi.
14.	**Pistoia**	Richiesto l'utilizzo per un periodo di 5 anni dei locali della soppressa sezione distaccata di Monsummano Terme, come deposito dei relativi archivi.
15.	**Pordenone**	Autorizzato per un periodo di un anno l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa sezione distaccata di San Vito al Tagliamento per dislocarvi i relativi archivi e arredi.
16.	**Reggio Calabria**	Autorizzato per un periodo di 2 anni l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa sezione distaccata di Melito di Porto Salvo per dislocarvi i relativi archivi e arredi.
17.	**Savona**	Autorizzato per un periodo di 3 anni l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa sezione distaccata di Albenga al fine di dislocarvi il relativo archivio.
18.	**Siracusa**	Autorizzato per un periodo di 5 anni l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa sezione distaccata di Avola per dislocarvi il relativo archivio.
19.	**Sondrio**	Autorizzato per un periodo di 5 anni l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa sezione distaccata di Morbegno per dislocarvi i relativi archivi.

20.	**Terni**	Autorizzato per un periodo di 2 anni l'utilizzo dei locali ospitanti i soppressi uffici di Tribunale e di Procura della Repubblica di Orvieto per dislocarvi i relativi archivi.
21.	**Treviso**	Autorizzato per un periodo di 5 anni l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa sezione distaccata di Montebelluna per dislocare gli relativi archivi che non trovano collocazione presso la sede accorpante.
22.	**Venezia**	Autorizzato sino al 31 dicembre 2014 l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa sezione distaccata di Dolo per il provvisorio deposito dei relativi archivi, dei corpi di reato riguardanti i procedimenti definiti nonché degli arredi e delle attrezzature non utilizzabili presso l'ufficio accorpante.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

1.	**Alessandria**	Autorizzato per un periodo di 5 anni l'utilizzo dei locali ospitanti il soppresso Tribunale di Acqui Terme per la trattazione dei relativi procedimenti pendenti e al soppresso Tribunale di Tortona per un periodo di 2 anni relativamente alla celebrazione delle udienze civili e penali ivi già fissate e al deposito dei relativi archivi.
2.	**Bari**	Autorizzato per un periodo di 5 anni l'utilizzo dei locali ospitanti le soppresse sezioni distaccate di Altamura, Modugno (più sezione di Bitonto e Acquaviva) e Rutigliano (più sezione Monopoli e Putignano) per la trattazione ad esaurimento dei giudizi civili e penali pendenti presso tali sedi e presso le altre sezioni distaccate del Tribunale.
3.	**Busto Arsizio**	Autorizzato per un periodo di 5 anni l'utilizzo dei locali ospitanti le soppresse sezioni distaccate di Gallarate e di Legnano per la trattazione dei procedimenti civili pendenti nelle materie in cui non è richiesto l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
4.	**Cuneo**	Autorizzato per un periodo di 3 anni e 6 mesi l'utilizzo dei locali ospitanti il Tribunali e le Procure della Repubblica di Mondovì e di Saluzzo, da destinare quale provvisorio deposito dei rispettivi archivi e corpi di reato nonché per l'espletamento dell'attività giudiziaria analiticamente descritta nella nota 2 maggio 2013 del Pres. del T. e per consentire la definizione della complessiva riorganizzazione logistica e del personale in itinere.
5.	**Foggia**	Autorizzato per un periodo di 5 anni l'utilizzo dei locali relativi al Tribunale e alla Procura di Lucera, per la collocazione degli archivi, arredi e materiali esistenti presso la stessa sede e le relative articolazioni territoriali di Apricena e Rodi Garganico, nonché per la trattazione dei giudizi pendenti afferenti alle medesime sedi in

		materia penale e civile, con esclusione dei procedimenti in materia fallimentare e delle controversie in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie.
6.	**Ivrea**	Autorizzato per un periodo di 2 anni utilizzo dei locali della soppressa sezione distaccata di Ciriè per le procedure relative alle esecuzioni coattive, concorsuali, alla volontaria giurisdizione e alla famiglia.
7.	**Latina**	Autorizzato per un periodo di 2 anni utilizzo dei locali della soppressa sezione distaccata di Terracina per la trattazione ad esaurimento dei giudizi civili e penali pendenti presso l'ufficio stesso e presso la sezione distaccata di Gaeta.
8.	**Lecce**	Autorizzato per un periodo di 2 anni utilizzo dei locali della soppressa sezione distaccata di Nardò al fine di utilizzarlo per la trattazione degli affari civili relativi pendenti presso le sezioni distaccate di Nardò, Casarano e Gallipoli; e dei locali della soppressa sezione distaccata di Maglie per la trattazione degli affari civili pendenti presso le sezioni distaccate di Maglie e Tricase.
9.	**Napoli**	Autorizzato per il periodo di un anno l'utilizzo dei locali ospitanti le soppresse sezioni distaccate di Ischia, Marano di Napoli e Casoria, quanto alle sezioni distaccate di Ischia e Marano di Napoli, per la trattazione ad esaurimento dei rispettivi giudizi civili e penali pendenti e quanto alla sezione distaccata di Casoria, per la trattazione dei giudizi civili e penali pendenti presso tale sede nonché presso le sezioni distaccate di Afragola e Frattamaggiore, ferme restando l'iscrizione e la trattazione dei procedimenti sopravvenuti presso la sede circondariale competente.
10.	**Monza**	Autorizzato l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa Sezione distaccata di Desio per un periodo di 6 mesi relativamente alle aule di udienza per lo svolgimento dei processi monocratici penali e per un periodo di un anno relativamente per la conservazione dell'archivio

		storico.
11.	**Pavia**	Autorizzato per il periodo di 6 mesi l'utilizzo dei locali ospitanti i seguenti uffici soppressi: i Tribunali e le Procure della Repubblica di Voghera e Vigevano e la sezione distaccata di Abbiategrasso.
12.	**Ragusa**	Autorizzato per un periodo di 2 anni l'utilizzo dei locali ospitanti il soppresso Tribunale di Modica per la trattazione degli affari civili ordinari pendenti e per la dislocazione del relativo archivio.
13.	**Salerno**	Autorizzato per un periodo di 5 anni l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa sezione distaccata di Eboli per la trattazione ad esaurimento dei relativi procedimenti penali nonché per la trattazione degli affari di competenza della II Sezione Civile del Tribunale di Salerno e per un periodo di un anno dei locali ospitanti le sezioni soppresse di Amalfi e Montecorvino Rovella come deposito dei relativi archivi e per la trattazione ad esaurimento dei procedimenti penali pendenti
14.	**Santa Maria Capua Vetere**	Autorizzato l'utilizzo dei locali ospitanti la soppressa Sezione distaccata di Caserta per un periodo di cinque anni sia per la trattazione ad esaurimento dei giudizi civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Caserta stessa, nonché presso le sezioni distaccate soppresse di Carinola e Marcianise, con l'esclusione delle udienze penali già fissate presso le sedi di Marcianise e Carinola tra la predetta data di efficacia e il 31 dicembre 2013 e sia, relativamente agli affari sopravvenuti, per l'allocazione di una Sezione civile e di una Sezione monocratica penale, con una specifica competenza tabellare per materia, riguardante in ogni caso l'intero circondario di competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Autorizzato inoltre l'utilizzo dei locali della soppressa sezione distaccata di Aversa (Castello Aragonese) per un periodo di cinque anni per la trattazione ad esaurimento dei giudizi civili e

		penali pendenti presso tale sezione distaccata. Autorizzato altresì l'utilizzo sino al 31 dicembre 2013 dei locali delle soppresse sezioni distaccate di Marcianise, Carinola e Piedimonte Matese per il solo svolgimento presso le rispettive sedi delle udienze penali ivi già fissate sino a tale scadenza.
15.	**Siena**	Autorizzato l'utilizzo dei locali ospitanti il soppresso Tribunale di Montepulciano per la custodia dei relativi archivi nonché per la trattazione, nei termini indicati dal Presidente del Tribunale di Siena nella nota del 6 agosto 2013, dei relativi affari civili e penali, limitatamente alla celebrazione di udienze penali, pendenti, per un periodo di un anno e quattro mesi.
16.	**Tivoli**	Autorizzato per un periodo di un anno e sei mesi l'utilizzo dei locali ospitanti le soppresse sezioni distaccate di Castelnuovo di Porto e Palestrina per la trattazione del contenzioso civile e penale ivi rispettivamente pendente.
17.	**Torino**	Autorizzato l'utilizzo dei locali ospitanti il soppresso Tribunale Pinerolo e delle relative sezioni distaccate di Moncalieri e di Susa, per un periodo di cinque anni come deposito dei relativi archivi e corpi di reato e limitatamente ad un periodo di dieci mesi per la trattazione ad esaurimento dei giudizi civili e penali rispettivamente pendenti. Autorizzato inoltre l'utilizzo per un periodo di un anno dei locali ospitanti la soppressa di Procura della Repubblica di Pinerolo per consentire la definizione della complessiva riorganizzazione logistica e del personale in itinere nonché per la trattazione a esaurimento dei relativi procedimenti pendenti, ferma restando l'iscrizione e trattazione degli affari successivamente sopravvenuti presso la sede della Procura della Repubblica di Torino.
18.	**Torre Annunziata**	Autorizzato l'utilizzo dei locali ospitanti le soppresse sezioni distaccate di Castellammare di Stabia, Sorrento e Torre del Greco per il

		provvisorio deposito di archivi e arredi e per la trattazione del rispettivo contenzioso civile e penale pendente, per un periodo di un anno, ferme restando l'iscrizione e la trattazione dei nuovi procedimenti presso la sede circondariale.
19.	**Velletri**	Autorizzato per un periodo di tre anni l'utilizzo dei locali ospitanti le soppresse sezioni distaccate di Albano Laziale, Anzio e Frascati per la trattazione del contenzioso civile e penale ivi rispettivamente pendente.
20.	**Vercelli**	Autorizzato l'utilizzo dei locali ospitanti il soppresso Tribunale di Casale Monferrato e la relativa sezione distaccata di Varallo da destinare a provvisorio deposito dei relativi archivi e arredi e altresì, relativamente ai soli locali del Tribunale di Casale Monferrato, alla trattazione ad esaurimento dei relativi affari pendenti, per i quali non è in ogni caso previsto il trasferimento dei rispettivi ruoli presso la sede circondariale accorpante, per un periodo di tre anni a decorrere dal medesimo termine di efficacia, ferme restando l'iscrizione e la trattazione degli affari sopravvenuti presso la sede Vercelli.

Prot. N. 256
del 14/8/13

Tribunale di Alessandria
Presidenza

N. 1438 Prot.Inf. Alessandria, 14 AGO. 2013

Al Presidente del Tribunale di Acqui Terme

Al Presidente del Tribunale di Tortona

Al Sindaco del Comune di Alessandria

Al Sindaco del Comune di Acqui Terme

Al Sindaco del Comune di Tortona

OGGETTO: Decreto Ministeriale relativo alla procedura di utilizzo degli immobili ex art.8 del d.lgs. n.155/2012.

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, il Decreto Ministeriale datato 08/08/2013 relativo alla procedura di utilizzo degli immobili ex art.8 del d.lgs. n.155/2012.

Il Presidente del Tribunale f.f.
(Dott. Gianluigi Zulian)

V° agli atti.
Tortona, 14.8.2013.
Il Presidente f.f.

IL GIUDICE
Dr. Fabio Polidori

Il Ministro della Giustizia

Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, concernente "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari";

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'articolo 8, comma 1, del medesimo provvedimento, con il quale viene stabilito che, laddove sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della Giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del Tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi;

Considerato che il riferimento operato al citato articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, deve essere inteso come un generale richiamo agli immobili interessati da interventi edilizi finanziati con fondi statali e vincoli di utilizzo per fini di giustizia e che, pertanto, risultano in possesso dei requisiti prescritti anche gli immobili con la medesima destinazione d'uso finanziati ai sensi della normativa previgente;

Vista la nota in data 8 maggio 2013 prot. n. 835, come integrata dalla nota in data 31 luglio 2013 prot. n. DOG 0083072.E, con la quale il Presidente del Tribunale di Alessandria, sentite le Amministrazioni locali interessate e previa interlocuzione intervenuta con questa Amministrazione, ha rappresentato la necessità di avvalersi della facoltà prevista dalla norma sopra citata, chiedendo di continuare a usufruire dei locali ospitanti i Tribunali di Acqui Terme e di Tortona, soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, da utilizzare come deposito dei relativi archivi e quanto ai locali di Acqui Terme, per la trattazione ad esaurimento dei relativi procedimenti pendenti alla data di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del medesimo provvedimento e quanto ai locali di Tortona, per la celebrazione delle udienze civili e penali già fissate per i relativi affari pendenti alla suddetta data di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del richiamato provvedimento;

Valutato che la richiesta risulta formulata all'esito di una accurata ricognizione degli spazi disponibili presso la sede accorpante e che, al riguardo, sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Alessandria, reso in data 29 aprile 2013 e del Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Torino, espresso nella seduta del 28 maggio 2013;

Rilevato che le risultanze dell'indagine condotta hanno evidenziato una situazione logistica che non consente di garantire all'ufficio un adeguato livello di funzionalità a fronte del mutato assetto dimensionale assunto in conseguenza

dell'accresciuta competenza territoriale fissata dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

Considerato che, in conformità della previsione di cui al citato articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo 155/2012, preventivamente alla formulazione dell'istanza sono state condotte, con esito negativo, le prescritte interlocuzioni con le amministrazioni locali tenute *ex lege* ad assicurare idonee soluzioni logistiche, alternative all'utilizzazione dei locali ospitanti le pregresse sedi giudiziarie accorpate;

Ritenuto che le criticità rilevate per l'attuale situazione logistica rendono necessario destinare i locali ospitanti i Tribunali di Acqui Terme e Tortona, soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come deposito dei relativi archivi e quanto ai locali di Acqui Terme, per la trattazione ad esaurimento dei relativi procedimenti pendenti alla data di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del medesimo provvedimento e quanto ai locali di Tortona, per la celebrazione delle udienze civili e penali già fissate per i relativi affari pendenti alla suddetta data di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del richiamato provvedimento, ferme restando l'iscrizione e la trattazione degli affari sopravvenuti presso la sede accorpante;

Rilevato che per i predetti locali ospitanti i Tribunali di Acqui Terme e Tortona, come risulta dalle rispettive certificazioni prot. n. 5452 dell'1 agosto e prot. n. 76639 del 15 luglio 2013 rilasciate dalla Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, sussistono i requisiti specificamente previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

Considerato che, come evidenziato dal Presidente del Tribunale di Alessandria, l'utilizzo dei locali ospitanti i Tribunali di Acqui Terme e Tortona risulta necessario, rispettivamente, per cinque e due anni a decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

DECRETA

Articolo 1

In deroga all'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, è autorizzato l'utilizzo a servizio del Tribunale di Alessandria dei locali ospitanti il Tribunale di Acqui Terme, soppresso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, da destinare alla trattazione ad esaurimento dei relativi procedimenti pendenti alla data di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo, nonché a provvisorio deposito dei relativi archivi, per un periodo di cinque anni a decorrere dal medesimo termine di efficacia, ferme restando l'iscrizione e la trattazione degli affari sopravvenuti presso la sede accorpante;

Articolo 2

In deroga all'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, è autorizzato l'utilizzo a servizio del Tribunale di Alessandria dei locali ospitanti il Tribunale di Tortona, soppresso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, per la celebrazione delle udienze civili e penali già fissate per i relativi affari pendenti alla data di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo, nonché a provvisorio deposito dei relativi archivi, per un periodo di due anni a decorrere dal medesimo termine di efficacia, ferme restando l'iscrizione e la trattazione degli affari sopravvenuti presso la sede accorpante;

Articolo 3

Il presidente del Tribunale di Alessandria, assegnatario dei locali individuati dagli articoli 1 e 2, è demandato ad adottare, in conformità delle

normative vigenti, i necessari provvedimenti organizzativi e di coordinamento dell'attività giurisdizionale che verrà espletata negli immobili di cui agli articoli 1 e 2 ed identificati in premessa, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza.

Articolo 4

Le Amministrazioni comunali di Acqui Terme e Tortona, entro i periodi temporali rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2, sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute per il funzionamento dei locali di cui trattasi per l'ammissione al contributo statale ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Articolo 5

L'Amministrazione comunale di Alessandria, , entro il più ampio periodo temporale previsto dagli articoli 1 e 2, corrispondente a cinque anni dalla data di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è tenuta a reperire nel proprio territorio spazi adeguati e idonei a consentire l'integrale allocazione del personale e dei servizi del Tribunale di Alessandria, ivi
compresi quelli di cui è prevista la temporanea collocazione presso gli immobili individuati in Acqui Terme e Tortona.

Articolo 6

Il Presidente del Tribunale di Alessandria è tenuto a monitorare l'*iter* per l'individuazione dei locali di cui all'articolo 5 nonché a comunicare tempestivamente il venir meno delle esigenze funzionali ed organizzative poste a fondamento dell'utilizzo in deroga dei locali collocati presso le sedi soppresse.

Articolo 7

Il Ministero si riserva la vigilanza sulla corretta esecuzione del presente provvedimento.

Roma, - 8 AGO. 2013

IL MINISTRO
Annamaria Cancellieri

6

Informativa del Ministro della Giustizia sulla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie

Audizione del Ministro della Giustizia presso il Senato della Repubblica l'11 settembre 2013

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro della giustizia sulla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie».

Ha facoltà di parlare il ministro della giustizia, dottoressa Cancellieri.

CANCELLIERI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, signori senatori, come tutti voi sapete tra soli due giorni entrerà in vigore la riforma della geografia giudiziaria. Questa riforma, da tutti ritenuta strategica per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario, è il frutto di un lungo *iter* iniziato nel lontano luglio del 2011, con il ministro Palma ed il Governo Berlusconi che vararono la delega, e proseguito nel settembre del 2012, con il ministro Severino ed il Governo Monti, che quella delega attuarono con i decreti legislativi nn. 155 e 156.

A me ed al Governo di cui faccio parte spetta il compito forse più ingrato: quello di darvi, come la legge impone, effettiva attuazione.

Una riforma da lunghissimo tempo attesa, definita epocale durante la cerimonia di inaugurazione dello scorso anno giudiziario dal Presidente della Corte di cassazione, apprezzata dagli studiosi, dall'Associazione nazionale magistrati e dal Consiglio superiore della magistratura. Una riforma pienamente condivisa anche da me, dal Governo Letta e straordinariamente sostenuta dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano cui, ancora una volta, va il mio personale ringraziamento. Ma anche un cambiamento che, facendo venir meno circa il 47 per cento degli uffici giudiziari dell'intero territorio nazionale, suscita, comprensibilmente, vive resistenze nei territori in cui maggiormente incide.

Dunque, un intervento costoso in termini di consenso e popolarità, ma che rappresenta un'importante prova di maturità per il Parlamento e per il Governo.

Si dimostra così che chi ha il compito di governare è in grado di mettere da parte i propri interessi particolari a favore di quello superiore della funzionalità della cosa pubblica.

Se in passato obiettivi come questo sono stati mancati, oggi dobbiamo dimostrare al Paese e a chi ci osserva dall'estero che si è inaugurato un nuovo corso, che guarda al futuro e che tende ad un sistema giudiziario più moderno ed efficiente.

Ciò premesso desidero ricordare che sin dall'esordio del mio nuovo mandato ministeriale ho offerto la piena disponibilità ad ascoltare tutte le sollecitazioni ed i suggerimenti costruttivi finalizzati a migliorare la riforma stessa.

Ho, tuttavia, dovuto constatare, non senza rammarico, che l'insieme di tali suggerimenti non si è tradotto in una sintesi unitaria che fosse in grado, senza stravolgimenti, di garantire un intervento integrativo e correttivo largamente condiviso tra le forze politiche.

Nel frattempo, la Corte costituzionale rigettando tutti i ricorsi proposti - ad eccezione di quello riguardante il tribunale di Urbino - confermava pienamente la validità dei criteri di selezione degli uffici soppressi sottolineandone sia la ragionevolezza sia la piena conformità alla delega conferita al Governo.

Peraltro, le puntuali ed analitiche motivazioni esposte dalla Corte per affrontare le numerose censure sollevate sono, inevitabilmente, destinate a condizionare i limiti, l'ampiezza ed il merito dei possibili interventi correttivi che saremo chiamati a valutare entro i termini previsti dalla stessa legge delega.

Basti qui richiamare la riconosciuta ragionevolezza del criterio tramite il quale sono stati soppressi tutti i tribunali con un bacino di utenza inferiore a 100.000 abitanti.

Credo che, rimettere in discussione questo criterio - che costituisce uno dei cardini della riforma - significherebbe compromettere l'effettività di quel principio di ragionevolezza riconosciuto dalla Corte costituzionale.

Se mi è consentito fare un secondo esempio, anche la proposta di trasformare tutti i tribunali soppressi in «presìdi», pur avendo raccolto un buon consenso, non era oggettivamente percorribile, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, l'introduzione di non meglio precisati «presìdi di giustizia» esula dai limiti di operatività della legge delega. Inoltre, sotto un profilo sostanziale, la surrettizia riproduzione di un modello in tutto sovrapponibile alle sedi distaccate avrebbe, di fatto, compromesso la valenza complessiva della riforma. Tale scelta avrebbe, peraltro, imposto, per ragioni di evidente equità, il riesame, nel merito, della situazione di tutte le altre sezioni distaccate soppresse che, in alcuni casi, vantavano oggettivamente bacini di utenza e carichi di lavoro nettamente superiori perfino alla gran parte dei tribunali soppressi.

Detto questo, sono pienamente consapevole che una riforma di queste proporzioni, specialmente in fase di avvio, impone di affrontare non poche difficoltà organizzative per superare le quali si è fatto ricorso, in numerose casi, allo strumento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 155.

Abbiamo ritenuto di utilizzare questo strumento affidandolo, anzitutto, all'iniziativa dei presidenti delle strutture accorpanti. In tal modo, negli ultimi mesi, ho adottato ben 45 decreti ministeriali che, in vario modo e con tempistiche differenti, predispongono le migliori condizioni operative possibili per le situazioni di maggiore criticità riscontrate sul territorio e segnalate direttamente dai capi degli uffici.

Ma non ho inteso limitare a questo l'operatività che l'articolo 8 offre al Guardasigilli. Ho ritenuto, infatti, doveroso assumere in prima persona la responsabilità di attivare un'istruttoria finalizzata a valutare, sulla base di criteri rigorosamente oggettivi (bacino di utenza o carichi di lavoro), l'utilizzo degli edifici di alcuni tribunali soppressi, principalmente per lo smaltimento degli affari civili pendenti, per un limitato periodo di tempo. Al termine dell'acquisizione dei prescritti pareri, è mia intenzione adottare un provvedimento *ex* articolo 8 per queste particolari situazioni.

Signori senatori, nel concludere il mio intervento avverto il dovere istituzionale di rappresentarvi l'oggettiva impossibilità di fermare, oggi, la riforma. La macchina amministrativa è ormai da tempo avviata: la quasi totalità dei traslochi è già stata eseguita; si sono adeguati i sistemi informatici, trasferita buona parte dei lavoratori interessati, affrontando le spese necessarie. Sono state varate le nuove piante organiche ed il Consiglio superiore - a cui, a partire dal vice presidente, onorevole Vietti, desidero rivolgere un pubblico ringraziamento per il sostegno e la collaborazione ricevuti - non ha più coperto i vuoti di organico presso gli uffici soppressi.

In pratica, signori senatori, è doveroso che si sappia che tali uffici sono ormai privi di molti magistrati trasferiti ad altra sede, che le nuove udienze sono già pronte per la trattazione nelle sedi accorpanti e che un rinvio - anche di breve durata - produrrebbe con assoluta certezza il caos, tutto questo a danno dei cittadini, nell'interesse dei quali la riforma è stata varata.

Siamo, dunque, tutti insieme chiamati ad affrontare l'avvio della riforma con spirito costruttivo e lealtà istituzionale, procedendo in corso d'opera al monitoraggio della situazione, per valutare nel prossimo futuro l'eventuale necessità di interventi correttivi entro i termini previsti dalla legge delega.

Per questo abbiamo già predisposto, nelle sue linee essenziali, un primo intervento correttivo, con alcune norme organizzative e processuali che renderanno ancor più fluida la fase di avvio della riforma, mentre adotteremo subito dopo anche un secondo decreto correttivo, per apportare alcune modifiche dell'assetto territoriale dei nuovi tribunali, così recependo alcune delle segnalazioni provenienti sia da quest'Aula che dai territori.

Sono convinta della necessità di questa riforma e desidero ricordare anche in quest'Aula che il Governo sta operando in linea con le indicazioni formulate dalle istituzioni europee e dalla Banca mondiale che ci invitano a proseguire con decisione in questa direzione.

È un percorso che, di recente, ha contribuito a far uscire l'Italia dalla procedura di infrazione avviata dall'Unione Europea, ma è anche un impegno assunto dal nostro Paese al quale non possiamo e non vogliamo sottrarci.

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06/68852075

Il Direttore Generale della Giustizia Civile

m_dg.DAG.12/03/2013.0119779.U

Roma,

Al Signor Presidente
del Consiglio Nazionale Forense
Via del Governo Vecchio, n. 3
ROMA

OGGETTO: Ordini Circondariali forensi presso gli Uffici Giudiziari soppressi.

Gentile Presidente,

Con riferimento all'oggetto, trasmetto il testo della circolare diramata a tutti gli Uffici Giudiziari.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel.06-68852232 – fax 06-68897350

Ufficio III - Reparto Libere Professioni

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali

Loro sedi

OGGETTO: ordini circondariali forensi presso gli Uffici giudiziari soppressi.

Com'è noto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante la "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero" ha disposto la soppressione di 31 tribunali non provinciali, in attuazione di norma di delega che non reca specifici criteri direttivi in ordine alla permanenza degli ordini circondariali forensi costituiti presso ciascun ufficio soppresso.

All'epoca dell'entrata in vigore del decreto legislativo delegato di riforma della geografia giudiziaria era previsto che presso ciascun tribunale fosse costituito un consiglio dell'ordine degli avvocati con relativo albo (art. 16 del RDL n. 1578 del 1933 e art. 19 del Dlgs.lgt. n. 382 del 1944).

La legge di riforma dell'ordinamento della professione forense 31 dicembre 2012, n. 247, emanata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 155 del 2012, ha ribadito, all'art. 25, che "presso ciascun tribunale è costituito l'ordine circondariale forense", confermando la regola della necessaria coesistenza di un ordine territoriale presso ciascun tribunale.

Nondimeno, la legge di riforma dell'ordinamento della professione forense ha disposto all'articolo 65, comma 2, che " consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge (2 febbraio 2013 n.d.r.) sono prorogati sino al 31 dicembre dell'anno successivo alla medesima data" (31 dicembre 2014). Disposizione che si giustifica con l'intento di garantire agli iscritti agli ordini professionali di essere rappresentati da consiglieri da loro eletti nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 24, comma 3, della stessa legge, che dovranno tenere conto del nuovo assetto degli ordini circondariali forensi risultante a seguito della riforma della geografia giudiziaria (d.lgs. n. 155 del 2012).

Si deve, pertanto, concludere che, ferma la regola generale di cui all'articolo 25, comma 1, della l. 247 del 2012, tutti i consigli degli ordini territoriali in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge sono stati transitoriamente prorogati sino al 31 dicembre 2014.

Ne consegue che gli ordini forensi costituiti presso i tribunali di prossima soppressione continueranno a svolgere appieno nel periodo di proroga le loro funzioni, con riferimento al territorio corrispondente ai circondari dei tribunali soppressi.

A mero titolo esemplificativo, ad essi si farà riferimento per la consultazione degli albi, per la materia disciplinare, per eventuali questioni di incompatibilità e per ogni ulteriore attività amministrativa che richieda il coinvolgimento dell'ordine professionale.

Resta ferma pertanto, anche la efficacia delle iscrizioni dei professionisti interessati negli albi attualmente istituiti presso i consigli dell'ordine, ciò che garantisce la permanenza in capo a costoro dello *ius postulandi*, condizionato espressamente dalla normativa vigente (art. 2, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) all'iscrizione ad un albo circondariale.

Si prega di provvedere con la massima urgenza alla diffusione della presente nota presso gli uffici giudiziari e i consigli degli ordini circondariali interessati.

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti

PARTE II

AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI SOCIETA' TRA AVVOCATI

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma, 12 settembre 2013

N. 18-C-2013

via e-mail

Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

e, per conoscenza :
Ill.mi Signori Avvocati
COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

L O R O S E D I

OGGETTO : Chiarimenti in materia di società tra avvocati

Illustri Presidenti e Cari Amici,

in considerazione di recenti interventi sulla stampa specializzata che hanno proposto interpretazioni sommarie e fuorvianti in tema di società tra avvocati, con la presente circolare intendiamo chiarire i profili oggetto del dibattito.

1. Si è anzitutto paventato che l'esercizio della delega legislativa di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Riforma dell'ordinamento della professione forense*) fosse impedito dal contrasto di essa con il diritto dell'Unione europea, in particolare con riferimento alla lett. a) del suddetto articolo, che, come noto, circoscrive ai soli avvocati iscritti nell'albo la possibilità di costituire società[1].

Con riferimento alle società di cui facciano parte avvocati (stranieri) stabiliti in Italia va tuttavia precisato quanto segue, anche alla luce delle recenti modifiche apportate al D. Lgs. n. 96/2001 dall'art. 5 della legge del 6.8.2013 n. 97 (c.d. legge europea).

La nuova disciplina rimuove un requisito previsto dalla normativa sull'esercizio in forma societaria della professione forense da parte degli avvocati cd. "stabiliti" (D. Lgs. n. 96/2001) e cioè la necessaria presenza di un avvocato iscritto all'albo ordinario nella compagine societaria costituita da avvocati stabiliti.

Si tratta di innovazione che non modifica la regola in base alla quale, per svolgere la professione forense in Italia, anche in forma societaria, è necessario essere avvocati, ma più limitatamente dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 96/2001, si possono costituire anche s.t.p. formate da soli avvocati stabiliti.

Le due disposizioni richiamate (art. 5, comma 2, lett. a) della nuova legge professionale forense e art. 5 della legge n. 97/13), dunque, non sono all'evidenza contrastanti.

[1] In tal senso, in particolare, un articolo comparso sul Sole 24 ore il 30 agosto 2013, ove si riportano dichiarazioni secondo cui la decisione di non esercitare la delega sarebbe motivata dalla contrarietà con il diritto dell'Unione e quindi dalla necessità di evitare il rischio dell'apertura di un procedimento di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

È infatti del tutto agevole rilevare che la lett. a) fa riferimento al solo requisito dell'iscrizione nell'Albo, di cui sono in possesso anche gli avvocati stabiliti.

Pertanto, l'esercizio della delega non comporta alcuna violazione del diritto dell'Unione europea, ed in particolare della Direttiva n. 98/5, di cui il D. Lgs. n. 96/2001, come modificato dalla legge n. 97/2013, costituisce attuazione.

2. Con riferimento alla interpretazione prospettata circa la presunta applicabilità della normativa generale in materia di società professionali anche alle società tra avvocati (art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; d.m. 8.2.2013 n. 34 recante "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico") si osserva quanto segue.

La nuova legge professionale forense ha affidato al Governo il compito di adottare un decreto legislativo delegato per le società tra avvocati prevedendo, in particolare, che tutti i soci debbano essere avvocati. Il legislatore ha così configurato un tipo societario speciale che tiene conto della specificità costituzionale della professione forense.

Sebbene il termine per l'esercizio della delega sia ormai scaduto senza che sia stato approvato il decreto, non è, comunque, applicabile agli avvocati la disciplina prevista per le società appartenenti ad altre categorie professionali contenuta nella legge n. 183 del 2011 e nel d.m. 8.2.2013 n. 34.

L'art. 5 della legge professionale forense ha infatti espressamente sottratto la disciplina delle società tra avvocati alla potestà regolamentare del Governo, ponendo una delega legislativa al fine di disciplinare, con fonte primaria, le suddette società.

Il mancato esercizio della delega non priva l'art. 5 di ogni efficacia normativa: è infatti ormai superata, tanto in dottrina come nella giurisprudenza costituzionale (cfr. ex multis, sentenza n. 224/1990), la costruzione della legge di delegazione nei termini di una legge meramente formale, che esaurisce cioè la sua efficacia nei rapporti tra Governo e Parlamento. Piuttosto, è da riconoscersi alla disposizione delegante – pur in assenza del successivo decreto delegato – un'efficacia normativa propria, anche sul piano materiale e anche con riferimento alla vis abrogans della disposizione delegante nei confronti di disposizioni previgenti con essa incompatibili. Nel caso che ci occupa, in particolare, resta salva la volontà del legislatore di assoggettare le società tra avvocati ad una disciplina speciale rispetto a quella delle società tra professionisti di cui all'art. 10 della legge n. 183/2012 e al d.m. n. 34/2013, e di farlo con una fonte di rango primario.

La circostanza che non sia stata esercitata la delega nel termine previsto non autorizza l'interprete a forzare il quadro normativo, che deve essere ricostruito ed interpretato, per quanto concerne le società tra avvocati in modo conforme alle previsioni della legge n. 247/2012.

Con i migliori saluti

Il PRESIDENTE
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829
www.consiglionazionaleforense.it

PROF. AVV. ROBERTO MASTROIANNI

ORDINARIO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
NELL'UNIVERSITÀ DI NAPOLI "FEDERICO II"

Napoli, 2 settembre 2013

Spett. Consiglio Nazionale Forense
Via del Governo Vecchio, 3
ROMA

Att.ne prof. avv. Guido Alpa
Presidente CNF

Oggetto: la disciplina delle società di avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n 247.

1. Il presente parere concerne l'esercizio della delega attribuita al Governo dall'art. 5 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* (nel prosieguo: "la Legge"). Con detta disposizione il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della Legge, un decreto legislativo inteso a disciplinare le società tra avvocati. In particolare, a fronte della decisione assunta dal Governo di disattendere la volontà del Parlamento e quindi di non dar seguito alla delega nel termine prescritto a causa della asserita contrarietà della norma delegante con il diritto dell'Unione europea[1], è stato chiesto di valutare se in concreto sussistano detti profili di difformità.

2. La disciplina delle società tra avvocati è oggetto di una serie di provvedimenti legislativi, di fonte interna e comunitaria. Per quanto qui interessa, è sufficiente ricordare che l'esercizio in comune della professione forense è contemplato *in primis* nell'art. 11 della direttiva 98/5 del Parlamento europeo e del Consiglio, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica[2].
Detta disposizione prevede, tra l'altro, che:

---

[1] In mancanza di prese di posizioni formale, la notizia è tratta dal Sole 24 Ore del 30 agosto 2013, ove si riportano dichiarazioni di membri del Governo nel senso che la decisione di non esercitare la delega sarebbe motivata dalla contrarietà con il diritto dell'Unione e quindi dalla necessità di evitare il rischio dell'apertura di un procedimento di infrazione nei confronti dello Stato italiano.
[2] In GUCE, L 77 del 14 marzo 1998, p. 36.

80132 NAPOLI – Via Cesario Console, 3
TEL e FAX +39 081 19361362
e-mail: roberto.mastroianni@unina.it

a) lo Stato membro ospitante consente l'esercizio in comune delle attività professionali a più avvocati provenienti da altri Stati membri che esercitano con il titolo dello Stato membro di origine, con o senza la partecipazione di avvocati dello Stato membro ospitante (art. 11, n. 3);
b) lo Stato membro può, per garantire l'indipendenza della professione forense (Considerando n. 15) vietare l'esercizio della professione forense nel proprio territorio ad avvocati con il titolo dello Stato membro di origine qualora questi facciano parte di uno studio in cui operano anche persone estranee alla professione (art. 11, n. 5), qualora il medesimo divieto sia previsto per le società di avvocati create in base al diritto nazionale.

3. Alla direttiva 98/5 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (nel prosieguo: "il Decreto"). Il Capo II del Titolo III del Decreto provvede a recepire le disposizioni della direttiva dedicate all'esercizio in forma societaria della professione forense da parte degli avvocati *stabiliti* (art. 11), vale a dire coloro che esercitano in maniera permanente la professione forense in Italia con il titolo professionale dello Stato membro di origine.
Detto decreto precisa all'art. 21 che "i soci della società devono essere in possesso del titolo di avvocato", inteso come *titolo professionale acquisito in Italia*, essendo quindi esclusa la presenza di soci di capitale. Il successivo art. 35 consente tuttavia la partecipazione anche ad avvocati *stabiliti*[3].
Il suo testo originario era il seguente:

Art. 35 (Partecipazione a societa' tra avvocati).
1. Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una societa' tra avvocati costituita ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 16, comma 1, *purche' almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato.*
2. Per l'esercizio dell'attivita' di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito e' tenuto ad agire di intesa con altro professionista in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorita' adita o procedente. L'intesa e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 8.
3. La societa' tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti e' soggetta alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate."

4. La disposizione di cui al primo comma dell'art. 35 consente dunque la presenza di avvocati *stabiliti* in società tra avvocati. A seguito dell'apertura di una

[3] Va precisato che la riserva ad avvocati (italiani o stabiliti) della qualità di soci avviene nel pieno rispetto del diritto dell'Unione europea (cfr. la sentenza della Corte di giustizia nel caso *Wouters* del 16 febbraio 2002, causa C-309/99).

procedura di pre-infrazione (EU Pilot n. 1753/11/Mark) nei confronti dell'Italia per violazione della direttiva 98/5, con l'art. 5 della legge n. 97 del 2013 (legge europea per il 2013) è stato eliminato il requisito della necessaria presenza di avvocati italiani nella compagine societaria, per cui a partire dall'entrata in vigore della legge (4 settembre 2013) la società potrà essere *esclusivamente* composta da avvocati stabiliti, ferma restando la necessità dell'intesa di cui al comma 2 per le attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio.

5. Successivamente, la disciplina della società tra professionisti (dunque, non solo di quelle tra avvocati, le quali potrebbero anzi, secondo una lettura basata sul principio della *lex specialis*, ritenersi escluse dal campo di applicazione della nuova normativa) è stata oggetto di un ulteriore intervento legislativo con legge 12 novembre 2011, n. 183, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). L'art. 10, comma 4, della legge così prevede:

"Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti le societa' il cui atto costitutivo preveda:
a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita' professionale da parte dei soci;
b) l'ammissione in qualita' di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche' in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di investimento";

Come si vede, la disposizione ora citata intende consentire, a differenza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 96 del 2001, la partecipazione alla società tra professionisti in qualità di socio anche di altri professionisti ovvero di un soggetto non professionista (il c.d. "socio di capitale").

6. Infine, la Legge interviene nella maniera prima anticipata: affida al Governo il compito di adottare un decreto legislativo entro un breve termine (art. 5, comma 1), corredando la delega con l'indicazione di una serie di principi e criteri direttivi (art. 5, comma 2). Ai fini di questa analisi, vengono in rilievo in particolare i seguenti criteri:

" a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

n) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96".

7. Sulla base delle informazioni disponibili, sembra che i dubbi di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione si siano posti rispetto alla formulazione della lettera a). Si è affermato cioè che la riserva posta da detta norma per la partecipazione alla società tra avvocati comporti una violazione del diritto dell'Unione e si è fatto riferimento, per giustificare il mancato esercizio della delega nei tempi prescritti, al rischio che l'Italia potesse essere sottoposta ad un procedimento di infrazione per le stesse motivazioni (trattamento deteriore degli avvocati stabiliti rispetto a quelli italiani) che hanno portato all'apertura della procedura EU Pilot con riferimento alla vecchia formulazione degli artt. 35 e 36 del Decreto n. 96 del 2001.

8. Ritengo che un rischio del genere sia del tutto infondato. Appare chiaro, infatti, che la formulazione dell'art. 5 della legge professionale non presenta alcun dubbio di compatibilità né con la direttiva "stabilimento", né con le libertà fondamentali del mercato interno codificate nel TFUE.

9. Nessuna riserva o trattamento di favore degli avvocati italiani si rinviene, infatti, nel testo della norma delegante. Essa richiede, è vero, che i soci della società tra avvocati siano tutti avvocati iscritti all'albo. Tuttavia, ferma restando la indiscutibile conformità al diritto dell'Unione dell'esclusione di soci estranei alla professione forense (dunque sia altri professionisti, sia "soci di capitale"), per "avvocati iscritti all'albo" può senz'altro intendersi anche gli avvocati stabiliti ai sensi del decreto n. 96 del 2001. Nessuna discriminazione si rinviene, dunque, a scapito di professionisti provenienti da altri Paesi membri, potendo essi, in quanto iscritti nella sezione speciale dell'albo degli avvocati costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la residenza o il loro domicilio professionale (D. lgs. n. 96 del 2001, art. 6)

10. Del tutto diversa appare dunque la situazione qui considerata rispetto a quella che ha dato luogo al recente intervento della Legge europea. In quest'ultimo caso, infatti, la contrarietà al diritto dell'Unione, ed in particolare all'art. 11 della direttiva, era data dal divieto, imposto dalla vecchia formulazione dell'art. 35, primo comma, del decreto lgs. n. 96, di costituire società tra avvocati composta esclusivamente da avvocati stabiliti. Nel caso della delega formulata dall'art. 5 dalla legge, invece, nulla vieta che la società sia *interamente* composta da soci che non siano avvocati italiani (titolari, cioè, di un titolo professionale acquisito in Italia), limitandosi la norma delegante a fare riferimento alla necessaria iscrizione all'albo di ognuno dei soci.

11. Questa conclusione viene ulteriormente confermata dalla lettera n) dell'art. 5, comma 2, della legge, ove si prevede come ulteriore principio direttivo che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al d. lgs. n. 96 del 2001. Se questa formulazione poteva provocare qualche dubbio ermeneutico prima della recente novella, peraltro probabilmente superabile grazie al ricorso al

principio generale della interpretazione adeguatrice della legge interna al diritto dell'Unione, lo stesso è oggi totalmente fugato dall'intervento della legge n. 97 del 2013. Anzi, il richiamo alle disposizioni del decreto n. 69, ovviamente da intendersi oggi come riferito alla sua nuova formulazione, rafforza la piena conformità della Legge con il diritto dell'Unione.

12. In conclusione, ritengo che i dubbi sollevato dal Governo in merito alla incompatibilità della delega legislativa con i vincoli del diritto dell'Unione non abbiano fondamento e che quindi non sia attuale il paventato rischio di incorrere in un inadempimento sanzionabile dalla Commissione e dalla Corte di giustizia in sede di procedimento di infrazione.

Con riserva di integrazioni e modifiche.

(Prof. avv. Roberto Mastroianni)

Prof. Avv. Giampaolo Parodi
ordinario nell'Università di Pavia
16128 Genova – piazza G. Alessi, 2/11
tel. 010.8606904 – fax 010.8631538
gparodi@fastwebnet.it

Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Chiar.mo Prof. Avv. Guido Alpa

OGGETTO: Parere in merito all'applicabilità alle società tra avvocati del d.m. 8.2.2013 n. 34 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183).

1. Con *e-mail* in data 2.9.2013, l'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense mi chiede di formulare un parere in merito all'applicabilità, alle società tra avvocati, del d.m. 8.2.2013 n. 34.

In particolare, si chiede se, sulla base del predetto decreto ministeriale e sulla base dell'art. 5, comma 1, lett. *a*) della legge 31.12.2012, n. 247, "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", "alle società tra avvocati sia applicabile la normativa sulle società tra professionisti di cui al D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 considerata la scadenza del termine di sei mesi entro il quale il Governo avrebbe dovuto adottare, ai sensi dell'art. 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, un decreto legislativo per disciplinare le società tra avvocati".

2. Con il citato d.m. n. 34/2013 è stato emanato il "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

Al di là del tenore testuale del regolamento – che senza esplicite distinzioni si riferisce alle "professioni regolamentate nel sistema ordinistico" – e in disparte il riferimento, nel preambolo, al il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante "Attuazione della direttiva 95/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale", la portata del d.m. n. 34/2013 va delimitata sia alla stregua dell'articolo 10, comma 10,

della legge 12 novembre 2011, n. 183, sia alla luce dell'art. 5 della legge n. 247/2012.

3. Il richiamato art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), al comma 3 stabilisce, tra l'altro, che "È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile" e secondo i requisiti indicati dai successivi commi da 4 a 8.

In particolare – per quanto ora specialmente interessa – il c. 4 stabilisce che "Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli *professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi*, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, *ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento*. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci" (corsivo non testuale).

Il comma 8 dell'art. 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede poi che "La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di *più attività professionali*" (corsivo non testuale).

Il successivo c. 9 recita: "Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il c. 10 già richiamato prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale, delimitando la competenza dell'autorità regolamentare nei termini seguenti: "Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7"[1].

---

[1] Il riferimento ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7 limita l'àmbito rimesso alla fonte regolamentare ai seguenti oggetti:

"criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente" (c. 4, lett. c);

"La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti" (c. 6);

"I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate" (c. 7).

4. La portata dell'art. 10 della legge n. 183/2011 e, di conseguenza, l'àmbito di applicazione del regolamento ministeriale in oggetto, vanno valutati anche sulla base della nuova legge sull'ordinamento forense, considerata sia nel suo complesso, come nuova disciplina dell'intera materia (art. 15 disp. prel. cod. civ.); sia nella parte in cui delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo per la disciplina delle società tra avvocati.

5. Con riserva di approfondire ulteriormente il primo profilo, non sembra inutile chiedersi se l'entrata in vigore della nuova legge professionale abbia determinato, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. civ., l'abrogazione – per nuova disciplina dell'intera materia, se non per incompatibilità – delle precedenti disposizioni legislative in materia di regolamentazione dell'esercizio della professione in forma societaria, sempre che l'art. 10 della legge n. 183/2011 possa essere inteso come in origine rivolto anche agli avvocati, ciò che peraltro non risulta dal testo della disposizione.

In disparte la questione relativa alla perdurante vigenza, nella parte in cui si riferisce anche alla professione forense, dell'art. 2, c. 1, lett. *c*), del d. lgs. n. 223/2006 (che ha disposto l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari implicanti "il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti"), l'art. 5 della legge n. 247/2012 ha, in ogni caso, espressamente previsto una limitata clausola di salvezza (solo) con riferimento al d. lgs. n. 96/2001, includendo, tra i princìpi e criteri direttivi della delega, alla lettera *n*), l'indicazione di "prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96", che quindi deve ritenersi l'unica disciplina legislativa della materia di cui si tratta sottratta agli ordinari meccanismi abrogativi determinati dall'entrata in vigore della nuova legge forense, la quale, all'art. 64, prevede la predisposizione di un testo unico meramente ricognitivo delle abrogazioni già intervenute *ope legis*[2].

Sulla scorta di quanto precede, anche a prescindere dalla delega legislativa di cui all'art. 5, appare lecito dubitare della perdurante vigenza dell'art. 10 della legge n. 183/2011 nella parte in cui dovesse intendersi come

---

[2] Art. 64, l. n. 247/2012: "Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate […]".

riferibile anche alla professione forense, dovendo tale articolo considerarsi *in parte qua* abrogato – se non per incompatibilità, per nuova disciplina dell'intera materia – con conseguente sottrazione delle società tra avvocati all'àmbito di applicazione del d.m. n. 34/2013.

6. Venendo al tema più specificamente toccato dal quesito rivoltomi, occorre chiedersi che valore abbia la disposizione legislativa di cui all'art. 5 della legge n. 247/2012, tenuto conto dell'inutile decorso del termine assegnato al Governo per l'adozione del previsto decreto legislativo.

La legge n. 247/2012, entrata in vigore dopo la legge n. 183/2011, ma prima della emanazione del decreto ministeriale, intervenuta quest'ultima in pendenza del termine semestrale per l'esercizio della delega legislativa da parte del Governo, all'art. 5 – rubricato "*Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria*" – prevede, tra l'altro, quanto segue:

"Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, *tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa*, le società tra avvocati. […] Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, *i cui soci siano avvocati iscritti all'albo*";

[…]

n) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96" (corsivo non testuale).

Nella parte che interessa, il legislatore ha previsto che, in sede di esercizio della delega, il Governo tenesse conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, imponendo tuttavia, in termini del tutto univoci, limiti puntuali ed espliciti a tale generico rinvio, con riguardo, in particolare, alla necessità che tutti soci siano avvocati iscritti all'albo, con conseguente impossibilità di prevedere soci meramente investitori, o "di capitale", e con l'esclusione altresì di società "multidisciplinari", se non nei ristretti limiti ammessi dall'art. 2, c. 1, lett. *c*), del d. lgs. n. 223/2006 (che ha disposto l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari implicanti "il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da

parte di società di persone o associazioni tra professionisti") ove ritenuto applicabile nella parte in cui includerebbe anche le società di persone o le associazioni tra avvocati.

7. La questione centrale, ai presenti fini, riguarda gli effetti che la richiamata disciplina, contenuta nell'art. 5 della legge n. 247/2012 produce nei confronti della disciplina generale delle s.t.p. contenuta nell'art. 10 della legge di stabilità per il 2012 e nel successivo d.m. n. 34/2013 (sempre ammesso che sia in generale possibile ritenere tale disciplina riferibile all'esercizio in forma societaria della professione di avvocato).

Al riguardo, occorre premettere che – pur discostandosi da un risalente orientamento dottrinale ormai superato, volto a configurare la legge di delegazione come legge in senso solo formale – in dottrina è controversa la capacità propriamente abrogatrice di una disposizione legislativa di delega *ex* art. 76 Cost., considerata separatamente dal decreto legislativo dalla medesima previsto; anche se, nel caso presente, considerato il tenore dell'art. 5 e il contesto normativo nel quale si inserisce – caratterizzato dal riconoscimento della specialità della professione forense derivante dal suo radicamento costituzionale – tale *vis abrogans* non può essere disconosciuta sulla scorta di ricostruzioni tralatizie della legge di delegazione.

Sia in dottrina sia nella giurisprudenza costituzionale, in ogni caso, è consolidato l'assunto – del tutto condivisibile – secondo il quale, anche indipendentemente dall'esercizio della delega legislativa da parte del Governo, le disposizioni della legge adottata a norma dell'art. 76 Cost. esplicano una indubbia efficacia normativa.

Ancora di recente, in dottrina si è sottolineata tale attitudine della legge di delegazione[3], per altro in adesione ad una giurisprudenza costituzionale che – seppure in prevalenza relativa a giudizi in via principale – ha, a partire dalla sent. n. 224/1990, in termini generali chiarito che "Sotto il profilo formale … la legge delega è il prodotto di un procedimento di legiferazione ordinaria a sé stante e in sé compiuto e, pertanto, non è legata ai decreti legislativi da un vincolo strutturale che possa indurre a collocarla, rispetto a questi ultimi, entro una medesima e unitaria fattispecie procedimentale. Sotto il profilo del contenuto, essa è un vero e proprio atto normativo, nel senso che è un atto diretto a porre, con efficacia *erga omnes*, norme (legislative) costitutive dell'ordinamento giuridico: norme che hanno la particolare struttura e l'efficacia proprie dei 'principi' e dei 'criteri direttivi', ma che, per ciò stesso, non cessano di possedere tutte le valenze tipiche delle norme legislative (come, ad esempio, quella di poter essere utilizzate, a fini interpretativi, da qualsiasi organo o soggetto chiamato a dare applicazione alle leggi)".

Prosegue la citata sentenza: "Più in particolare, occorre precisare che i 'principi e criteri direttivi' presentano nella prassi una fenomenologia

[3] Cfr. A. PIZZORUSSO, *Fonti del diritto*, seconda edizione, Bologna-Roma, 2011, p. 496.

estremamente variegata, che oscilla da ipotesi in cui la legge delega pone finalità dai confini molto ampi e sostanzialmente lasciate alla determinazione del legislatore delegato a ipotesi in cui la stessa legge fissa 'principi' a basso livello di astrattezza, finalità specifiche, indirizzi determinati e misure di coordinamento definite o, addirittura, pone principi inestricabilmente frammisti a norme di dettaglio disciplinatrici della materia o a norme concretamente attributive di precise competenze" (Corte cost., sent. n. 224/1990, Saja-Baldassarre; enfasi aggiunta).

8. Da quanto precede risulta che la ricostruzione della disciplina concernente le s.t.p. e l'individuazione di quella applicabile agli avvocati non possono prescindere da quanto stabilito nell'art. 5 della legge n. 247/2012.

La circostanza che il Governo abbia deciso di non esercitare la delega nel termine previsto – comportamento omissivo sanzionabile politicamente ma incerto nella sua qualificazione giuridica[4] – non autorizza l'interprete a forzare il quadro normativo, che deve essere ricostruito ed interpretato, per quanto concerne le s.t.p., in modo conforme alle previsioni della legge n. 247/2012.

Di per sé, l'art. 10 della legge di stabilità per il 2012, ancor prima dell'entrata in vigore della legge n. n. 247/2012, poteva ragionevolmente intendersi come non riferito all'esercizio in forma associata, o societaria, della professione forense, anche in virtù del comma c. 9 – "Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge" – suscettibile di essere inteso non tanto quale clausola di salvaguardia delle singole e concrete realtà associative, o delle poche società in nome collettivo a tale data costituite, ma come norma diretta a mantenere le società tra avvocati nell'àmbito di applicazione della sola normativa speciale di cui al d. lgs. n. 96/2001, peraltro prevalente anche in applicazione del principio secondo il quale *lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*, in assenza di espresse indicazioni di segno contrario nella legge più recente.

Sintomi ulteriori della non riferibilità agli avvocati della disciplina contenuta nell'art. 10 della legge n. 183/2011 sono poi – anche nella prospettiva dell'interpretazione conforme a Costituzione – le numerose previsioni dell'art. 10 citato incompatibili con lo statuto legislativo e costituzionale della professione di avvocato e con il diritto di difesa, sulle quali non è possibile ora soffermarsi. Basti pensare che, nella versione originaria, il citato art. 10, comma 4, lett. *b*), non prevedeva alcun limite alla partecipazione dei "soci di capitale", introdotto solo successivamente (ad opera dell'art. 9-*bis*, c. 1, lett. *b*, d.l. n. 1/2012 conv. nella l. n. 27/2012).

L'opzione interpretativa dell'inapplicabilità alla professione forense dell'art. 10 della legge n. 183/2011 diviene ancor più fondata in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento forense. E appare in effetti contrario al canone di ragionevolezza interpretare il d.m. n. 34/2013, emanato

[4] Riferimenti in G. PARODI, *Le fonti del diritto. Linee evolutive*, Milano, 2012, p. 156 s.

successivamente all'entrata in vigore della riforma forense, ma prima della scadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa, alla stregua di un atto in aperto contrasto con l'art. 5 della legge n. 247/2012, nella consapevolezza che il Governo non avrebbe esercitato la delega.

L'interpretazione che esclude l'applicabilità agli avvocati dell'art. 10 della legge n. 183/2011 e del d.m. n. 34/2013 si impone pertanto, a mio avviso, anche in considerazione dell'art. 5 della legge n. 247/2012, del quale l'interprete deve tener conto nonostante l'inutile decorso del termine semestrale ivi previsto per l'adozione da parte del Governo della disciplina legislativa delegata.

9. Volendo prendere in esame – secondo una ricostruzione che per le ragioni addotte non si condivide – la diversa opzione dell'applicabilità, anche alla professione forense, del d.m. n. 34/2013, magari in considerazione del problematico rinvio al d. lgs. n. 96/2001 contenuto nel preambolo dello stesso, alcune brevi considerazioni si rendono necessarie in merito a taluni profili di illegittimità del regolamento ministeriale.

A tal fine occorre premettere che il d.m. n. 34/2013 non è idoneo a disciplinare ogni aspetto relativo alla costituzione e all'attività delle s.t.p., giacché, come si è detto *sub* 3, l'art. 10 c. 10 della legge n. 183/2011 ha delimitato l'oggetto della disciplina regolamentare attraverso la precisazione che il regolamento ha lo "scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7" (v. *supra*, nt. 1).

9.1. Un primo profilo di illegittimità del regolamento, di ordine generale, deriva dal contrasto di alcune sue disposizioni con l'art. 117, sesto comma, Cost., che esclude la potestà regolamentare statale nelle materie diverse da quelle riservate dal secondo comma del medesimo articolo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Sebbene il parere del C.S., Sez. consultiva per gli atti normativi, 7 giugno 2012 sullo schema di regolamento contenga un cenno alla complessiva vocazione della disciplina regolamentare in oggetto alla tutela della concorrenza (art. 117, II c., lett. *e*, Cost.) e alcune previsioni del decreto risultino riconducibili all'ordinamento civile (art. 117, II c., lett. *l*, Cost.), altre disposizioni sembrano invece investire profili attinenti soltanto, o almeno secondo un giudizio di prevalenza, alla materia di legislazione concorrente (art. 117, III c., Cost.) delle professioni.

Si tratta di aspetti la cui normazione dovrebbe ritenersi consentita allo Stato solo in forma legislativa, con esclusione della fonte regolamentare, governativa o ministeriale, anche in funzione di mera esecuzione.

9.2. Passando ad un secondo e più rilevante profilo, l'illegittimità del d.m. n. 34/2013, nella parte in cui dovesse ritenersi applicabile alle società tra avvocati, apparirebbe evidente a fronte della premessa circa l'estraneità della disciplina contenuta nell'art. 10 della legge n. 183/2011 all'esercizio in forma

societaria della professione di avvocato, estraneità che, per le ragioni sopra proposte, appare più che plausibile sia nel quadro legislativo precedente l'entrata in vigore della riforma forense sia successivamente.

In tale prospettiva, l'art. 10 c. 10 della legge di stabilità 2012 non ha alcun valore abilitante in ordine alla disciplina regolamentare della professione legale in forma societaria; in difetto di una previa autorizzazione legislativa a norma dell'art. 17 c. 3 della legge n. 400/1988, l'autorità ministeriale è carente di potere ed il regolamento – nella parte in cui lo si ritenesse applicabile alla predetta fattispecie, non contemplata dalla legge abilitante – risulterebbe illegittimo, se non addirittura nullo per difetto assoluto di attribuzione (art. 21-*septies* della legge n. 241/1990).

D'altro canto, è proprio la disciplina contenuta nel regolamento che rafforza la lettura dell'art. 10 citato tendente ad escludere dal suo campo di applicazione la professione forense.

Alcune disposizioni del regolamento, infatti, introducono ulteriori elementi di incompatibilità con la fisionomia costituzionale e legislativa della professione di avvocato, laddove, ad esempio, si disciplina la nomina di sostituti (art. 5) in termini estranei alla prassi forense, o si provvede, in termini problematicamente estensivi, all'attuazione dell'art. 10, c. 4, lett. *b*), nella parte in cui fa riferimento all'ammissione in qualità di soci di *soggetti* non professionisti per finalità di investimento.

Eccedendo dall'oggetto dell'attribuzione legislativa, l'art. 6 c. 5 del d.m. n. 34 disciplina le ipotesi di incompatibilità precisando che esse "si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale".

La previsione di *società* (di qualsiasi tipo) partecipanti al capitale sociale delle s.t.p. per mere finalità d'investimento pare ulteriormente dimostrare la difficoltà di intendere la disciplina generale delle società professionali come riferibile anche all'attività in forma societaria degli avvocati, tanto più che il testo originario dell'art. 10 della legge n. 183/2011 non prevedeva alcun limite alla partecipazione del socio mero investitore.

9.3. Per altro, volendo toccare un ultimo aspetto problematico, dubbi in merito alla legittimità del regolamento sarebbero a mio avviso fondati pur assumendo – secondo la ricostruzione che non pare corretta – che l'art. 10 della legge di stabilità si riferisca anche alla professione forense e che il c. 10 del medesimo articolo intendesse autorizzare il Ministro della giustizia (di concerto con il Ministro dello sviluppo economico) a disciplinare le materie di cui all'art. 10, commi 4, lettera c), 6 e 7 includendovi le società tra avvocati (esula dall'oggetto del presente parere la questione relativa alla legittimità costituzionale del predetto art. 10 nell'interpretazione estensiva ora ipotizzata, che pure meriterebbe qualche approfondimento).

Anche muovendo dalla lettura dell'art. 10 che non si condivide, il regolamento ministeriale suggerisce qualche riserva sotto il profilo, per così

dire, intertemporale, in considerazione del momento della sua emanazione, in pendenza del termine di cui all'art. 5 della legge n. 247/2012 assegnato al Governo per l'adozione del decreto legislativo, fonte primaria alla quale il legislatore ha riservato la disciplina della professione forense in forma societaria, unitamente a precise indicazioni di contenuto.

Il D.M. 8-2-2013 n. 34 – Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 – è stato pubblicato nella Gazz. Uff. del 6 aprile 2013, n. 81 ed è entrato in vigore, dopo la *vacatio* ordinariamente prevista, prima della scadenza del termine, di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012 (2 febbraio 2013), assegnato al Governo per l'adozione del decreto legislativo.

Nel vigore di una disposizione di delega legislativa attributiva al legislatore delegato del compito di disciplinare una determinata fattispecie, appare quanto meno dubbio il potere dell'autorità ministeriale di dare comunque séguito ad una *precedente* attribuzione legislativa di potestà regolamentare *ex* art. 17 c. 3 l. n. 400/1988, relativa alla medesima fattispecie destinata ad essere oggetto del previsto decreto legislativo, tanto più se si tratta di disciplinare la stessa materia in aperto contrasto con i princìpi e i criteri direttivi della legge di delegazione intervenuta successivamente all'entrata in vigore della legge abilitante l'autorità regolamentare a norma del citato art. 17 c. 3 citato.

Almeno sino alla scadenza del termine per l'esercizio della delega, non pare ragionevole ritenere il Ministro abilitato dalla legge precedente ad intervenire con norme regolamentari in contrasto con i princìpi della delega legislativa – alcuni dei quali, se non "autoapplicativi", certo riconducibili all'ipotesi in cui la legge di delega "fissa 'principi' a basso livello di astrattezza, finalità specifiche, indirizzi determinati e misure di coordinamento definite o, addirittura, pone principi inestricabilmente frammisti a norme di dettaglio disciplinatrici della materia" (Corte cost., sent. n. 224/1990, già citata *sub* 7.) – tanto più che è lo stesso art. 5 della legge di riforma a dare una indicazione di coordinamento, laddove stabilisce che il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi un decreto legislativo per disciplinare le società tra avvocati, "*tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa" (corsivo non testuale).

Il riferimento all'art. 10 della legge n. 183, unitamente alla previsione, nell'art. 5 medesimo, di chiare indicazioni derogatorie rispetto alla disciplina generale delle s.t.p. contenuta nell'art. 10 della legge n. 183/2011, esprime univocamente l'intento di sottrarre le società tra avvocati alla disciplina relativa alla generalità delle s.t.p., riservando al decreto legislativo la regolamentazione dell'esercizio in forma societaria della professione forense.

In altri termini – anche ipotizzando una problematica e non condivisibile riespansione della potestà regolamentare dopo l'inutile decorso del termine di sei mesi (secondo una ipotesi di "validità sopravvenuta" che la giurisprudenza

peraltro esclude: C.S., Sez. VI, sent. n. 1914/2008) – non sembra ingiustificato domandarsi se, nel frangente intertemporale descritto, l'autorità ministeriale non abbia agito (limitatamente alla ipotizzata inclusione delle società tra avvocati) in violazione dell'art. 5 della legge n. 247 ed in carenza di potere (almeno, "in concreto"), vizio che dovrebbe inficiare *in parte qua* il d.m. n. 34/2013 anche in epoca successiva allo spirare del termine semestrale per l'esercizio della delega, posto il principio *tempus regit actum* che regola il procedimento amministrativo (da ultimo, C.S., Sez. VI, sent. n. 1511/2013).

* * *

Confidando di aver dato risposta al quesito rivoltomi, rimango a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Genova, 9 settembre 2013

Prof. Avv. Giampaolo Parodi

Legge 12 novembre 2011, n. 183 – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato (Legge di stabilità per il 2012*)

Art. 10

(*Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti*)

[…]

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

c-*bis*) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

[…]

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 febbraio 2013, n. **34**.

Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare il comma 10, che rimette al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione di regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai commi 4, lettera *c)*, 6 e 7 dello stesso articolo 10;

Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante: «Attuazione della direttiva 95/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale»;

Visto l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante: «Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2013 prot. n. 679;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per

a) «società tra professionisti» o «società professionale»: la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;

b) «società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 9, della medesima legge.

Capo II

CONFERIMENTO ED ESECUZIONE
DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Art. 3.

Conferimento dell'incarico

1. Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, sono imposti alla società obblighi di informazione del cliente secondo quanto previsto dal presente capo.

Art. 4.

Obblighi di informazione

1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:

a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;

b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;

c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera *a)*, la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.

3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

Art. 5.

Esecuzione dell'incarico

1. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3.

2. È fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1.

Capo III

PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Art. 6.

Incompatibilità

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.

2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

3. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:

a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;

b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.

6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

Art. 7.

Iscrizione nel registro delle imprese

1. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'articolo 6, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti.

3. L'iscrizione è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si applica l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Capo IV

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE E REGIME DISCIPLINARE

Art. 8.

Obbligo di iscrizione

1. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

2. La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

Art. 9.

Procedimento

1. La domanda di iscrizione di cui all'articolo 8 è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata della seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;

b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;

c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

2. La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera *a)*, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.

3. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 8, curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.

5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.

Art. 10.

Diniego d'iscrizione

1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell'ordine o del collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. È comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 11.

Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito

1. Il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera *b)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 12.

Regime disciplinare della società

1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta.

2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2013

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013
Registro n. 3, foglio n. 79

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17. Regolamenti.

Commi 1.-2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Commi 4. – 4-*ter*. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012):

«Art. 10. Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

(In vigore dal 25 marzo 2012)

1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da *a)* a *g)*, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-*ter*. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-*bis* in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400».

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

c-*bis*) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera *c)*, 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

12. All'articolo 3, comma 5, lettera *d)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.".

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.):

«Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche.

(In vigore dal 11 agosto 2012)

Commi 1. – 4. (*Omissis*).

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;

d) abrogato;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere

negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

Commi 5.1 – 12-*bis* (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari):

«Art. 1.

(In vigore dal 28 febbraio 2012)

1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Commi 2. – 6. (*Omissis*).».

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, reca: «Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale».

— Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999):

«Art. 31. Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità.

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.

2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2-*bis*. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.

2-*ter*. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-*bis* possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione.

2-*quater*. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

2-*quinquies*. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-*quater* attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio.

3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 è pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1996, n. 28, S.O.

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 è pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272.

Note all'art. 1:

Il titolo V e VI del Libro V del codice civile recano rispettivamente: «Delle società» e «Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici».

Per il testo dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per il testo dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

Per il testo dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 2, del citato decreto legislativo n. 96 del 2001:

«Art. 16. Disposizioni generali.

Comma 1. (*Omissis*).

2. La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una sezione speciale relativa alle società tra professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Commi 3. – 5. (*Omissis*).».

Per i decreti del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, 14 dicembre 1999, n. 558 e per l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

Per il testo dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.

13G00073

Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*

Art. 5.

(Delega al Governo per l'esercizio in forma societaria della professione forense)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

   b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera *a*);

   c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;

   d) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

   e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

   f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

   g) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

l) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

n) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Elenco Dossier pubblicati dall'Ufficio Studi all'11 settembre 2013

I dossier sono reperibili sul sito web del Consiglio nazionale forense, al seguente indirizzo: http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/pubblicazioni/studi-e-ricerche.html

- Dossier n. **1/2011** – Gli avvocati italiani per la ripresa. Giustizia civile ed economia – 15 luglio 2011;

- Dossier n. **2/2011** – Gli avvocati italiani per la ripresa. Giustizia civile ed economia. II edizione riveduta ed ampliata – 26 luglio 2011;

- Dossier n. **3/2011** – La manovra economica 2011 (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Elementi di interesse per la professione forense – 26 luglio 2011;

- Dossier n. **4/2011** – La manovra economica *bis* 2011 (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148). Cosa cambia per l'avvocato – 6 ottobre 2011;

- Dossier n. **5/2011** – Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69). Sintesi dei contenuti, norme e disposizioni richiamate – 3 novembre 2011;

- Dossier n. **6/2011** – Professione, giustizia e crisi. Incontro con le componenti dell'Avvocatura. Il maxiemendamento al ddl A.S. 2968-2969 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)". Testo depositato al Senato il 9 novembre 2011 – 12 novembre 2011;

- Dossier n. **7/2011** – Professione, giustizia e crisi. La legge di stabilità per il 2012. Le norme della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) – 24 novembre 2011;

- Dossier n. **8/2011** – Il decreto “Salva Italia” (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). L’impatto sulle professioni – 27 dicembre 2011;

- Dossier n. **1/2012** – Il decreto-legge 22 gennaio 2012, n. 212 (disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile). Le osservazioni dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 4 gennaio 2012;

- Dossier n. **2/2012** – Legge 17 febbraio 2012, n. 9. Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Le osservazioni dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 21 febbraio 2012;

- Dossier n. **3/2012** – Congresso Nazionale Forense Straordinario. Raccolta dei materiali congressuali a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 12 marzo 2012;

- Dossier n. **4/2012** – VII Congresso di aggiornamento giuridico forense. Materiali raccolti per la relazione inaugurale a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 15 marzo 2012;

- Dossier n. **5/2012** – Responsabilità civile dei magistrati. Art. 25 del Disegno Legge n. 3129. Dossier di documentazione e analisi a cura del Consiglio nazionale forense – 19 Marzo 2012;

- Dossier n. **6/2012** – Le professioni regolamentate nel decreto “Cresci Italia”. Abrogazione delle tariffe, “parametri”, compenso, preventivo e tirocinio. Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e la legge di conversione. Dossier di documentazione e analisi a cura del dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 22 marzo 2012.

- Dossier n. **7/2012** – Attualità normative – Riforma delle professioni – Parametri – Il filtro in Appello – (*gli approfondimenti dell’ufficio studi*) - Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 4 settembre 2012.

- Dossier n. **8/2012** - La conclusione dei lavori parlamentari sulla riforma forense – Seminario di studi - Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Sala del Refettorio, Via del Seminario, 76 - Roma, 4 ottobre 2012.

- Dossier n. **9/2012** – Professioni e Concorrenza - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 3 ottobre 2012.

- Dossier n. **10/2012** – Parametri – Seminario di lavoro con gli Ordini – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.

- Dossier n. **11/2012** – Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali – Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.

- Dossier n. **12/2012** – Geografia giudiziaria – Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.

- Dossier n. **13/2012** – La riforma forense – Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.

- Dossier n. **14/2012** – La mediazione e l'Avvocatura italiana (D.Lgs. n. 28/2010) – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma-Parigi, 7-8 novembre 2012.

- Dossier n. **15/2012** – Camere arbitrali presso i Consigli degli Ordini – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 14 dicembre 2012.

- Dossier n. **1/2013** – Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 22 gennaio 2013.

- Dossier n. **2/2013** – Le prime bozze dei provvedimenti attuativi della riforma (L. n. 247/2012) – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 19 aprile 2013.

- Dossier n. **3/2013** – CNF n. 2-R-2013. Regolamento per le modalità di accesso allo Sportello per il cittadino – Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 19 aprile 2013.

- Dossier n. **4/2013** – Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense – Stato dei lavori attuativi e aggiornamenti in materia di geografia giudiziaria – Incontro con le

componenti dell'avvocatura – Dossier di documentazione a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 4 maggio 2013.

- Dossier n. **5/2013** – Tematiche istituzionali di attualità – Incontro tra il Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri e il Presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa – Roma, 21 maggio 2013.

- Dossier n. **6/2013** – Il decreto legge del "fare". Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia – Roma, 16 luglio 2013.

UFFICIO STUDI
Composizione

Ubaldo Perfetti *(Vice Presidente Consiglio Nazionale Forense* e *Consigliere Delegato all'Ufficio Studi)*

Giuseppe Colavitti *(Coordinatore)*

Gianluca Bertolotti

Carlo Bonzano

Marina Chiarelli

Nicola Cirillo

Riccardo Maria Cremonini

Stefania Gentile

Silvia Izzo

Francesca Mesiti

Angelo Schillaci

Cecilia Zoppé